Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 226
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 novembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 15
2ª - Giustizia . . . . . » 24
3ª - Affari esteri . . . . . » 28
4ª - Difesa . . . . . » 37
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 47
7ª - Istruzione . . . . . » 52
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 62
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 81
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 86
11ª - Lavoro . . . . . » 91
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 95
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 97

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) . . . . . *Pag.* 6

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 5

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare *Pag.* 98
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 99

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo:PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 100

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 107
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 109
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 110
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 117

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 118

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 novembre 2007

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,20.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lazio

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lazio a seguito delle dimissioni del senatore Goffredo Bettini, delle quali il Senato ha preso atto nella seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del senatore PIROVANO *(LNP)* – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario è il signor Pietro Larizza.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente NANIA comunica che il prossimo lunedì 10 dicembre 2007, alle ore 16, si terrà la seduta di Giunta nella quale si svolgeranno le relazioni, la discussione generale congiunta, le repliche, le dichiarazioni di voto e tutte le votazioni inerenti ai ricorsi fondati sull'interpretazione della clausola di sbarramento al 3 per cento.

Il senatore PASTORE *(FI)* richiede di essere sollevato dall'incarico di relatore sul Doc. IV-*bis* n. 3-A, stanti preminenti impegni parlamentari.

Prende atto il Presidente NANIA il quale, non facendosi osservazioni, conferisce detto mandato al senatore Manzione.

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 novembre 2007

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 179)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà all'illustrazione della proposta di parere predisposta dai relatori e successivamente messa a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite.

Il senatore BARBOLINI *(PD-Ulivo)*, relatore per la 6ª Commissione, illustra analiticamente una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, predisposta d'intesa con il senatore Morgando, relatore per la 5ª Commissione.

Interviene quindi il senatore CURTO *(AN)* per evidenziare che il raggiungimento del numero legale per proseguire l'esame del provvedimento in titolo è stato possibile grazie all'atteggiamento responsabile tenuto dai

senatori dell'opposizione: in proposito osserva che, ove le assenze di alcuni componenti della maggioranza fossero imputabili a motivazioni di carattere politico, la compagine che sostiene il Governo non potrebbe assolutamente sottrarsi al dovere di trarne le inevitabili conseguenze.

Svolgendo poi alcune considerazioni di merito, non condivide l'impostazione complessiva del provvedimento in esame, che sembra riproporre per il Ministero dell'economia e delle finanze una struttura amministrativa eccessivamente articolata e frammentata. Al contrario rimarca l'esigenza di privilegiare, nell'attuare il disegno di riorganizzazione previsto dalla legge, un criterio di ripartizione delle competenze per materie omogenee, muovendo dalla constatazione che lo stesso atto n. 179 prospetta un progetto di riforma incardinato su tre settori fondamentali.

L'oratore focalizza quindi l'attenzione sull'esigenza di semplificazione e razionalizzazione della normativa tributaria: in proposito esprime perplessità relativamente all'osservazione di cui al n. 3 della proposta di parere testé illustrata, con la quale si auspica l'attribuzione al Dipartimento delle finanze del potere di emanare direttive interpretative della legislazione tributaria. Infatti, una considerazione di tale tenore, ove recepita dal Governo, prospetterebbe, a suo avviso, il rischio di un'ulteriore proliferazione di fonti normative in ambito fiscale, collocandosi quindi nella direzione opposta a quella di una maggiore razionalità e omogeneità dell'ordinamento tributario. In tal senso, auspica dunque l'elaborazione di un testo unico che coordini le disposizioni in materia, salvaguardandone l'unitarietà.

Pur condividendo in via di principio l'esigenza di evitare una sovrapposizione di competenze tra le varie strutture amministrative, tiene tuttavia a precisare che il Governo, nell'individuazione degli uffici territoriali di cui si prevede la soppressione, dovrebbe privilegiare un criterio di carattere oggettivo senza prestare il fianco a eventuali influenze esterne.

Ribadisce peraltro l'esigenza di un maggiore controllo, da parte del decisore politico, sulla gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Tesoro, anche in relazione alla necessità di verificare gli effetti delle politiche gestionali attualmente adottate sul mercato dei servizi. Sottolinea infatti l'importanza del ruolo di indirizzo politico svolto dallo Stato nell'esercizio dell'attività delle società partecipate, rispetto a scelte che i *manager* delle imprese pubbliche assumono in totale autonomia.

Conclude il proprio intervento evidenziando anche l'esigenza che l'Agenzia del Demanio adotti moduli gestionali più razionali ed efficaci del patrimonio pubblico.

Il presidente BENVENUTO ritiene che nell'eventualità non fosse presente il prescritto numero per procedere alla votazione della proposta di parere illustrata, le Commissioni riunite potrebbero riconvocarsi nel corso della prossima settimana. D'altro canto, non ritiene che le assenze sottolineate dal senatore Curto possano essere sintomatiche di questioni politiche di particolare rilievo. Per quanto concerne infine le osservazioni in materia di gestione da parte del Tesoro delle partecipazioni pubbliche

ricorda che la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva congiunta tra la 5ª e la 6ª Commissione è stata rimessa alla valutazione della Presidenza della Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore BONADONNA *(RC-SE)* a giudizio del quale la tematica sottolineata dal senatore Curto in materia di gestione delle società partecipate costituisce un argomento di grande rilievo e che merita interesse da parte del Parlamento. Dopo aver apprezzato il valore complessivo del parere illustrato dal senatore Barbolini, osserva che andrebbe svolto un ulteriore approfondimento in relazione alla prevista chiusura delle sedi provinciali del Ministero, soprattutto in relazione alla legittima istanza di coordinare le strutture ministeriali rispetto alla tematica del federalismo fiscale. Un altro aspetto meritevole di approfondimento è rappresentato dalla gestione del patrimonio pubblico, settore nel quale occorrerebbe evitare la duplicazione di funzioni e rendere più incisiva l'opera di razionalizzazione strutturale.

Per quanto riguarda le osservazioni sulle funzioni e i compiti del Dipartimento delle finanze rispetto alle Agenzie fiscali, pur condividendo l'impianto del parere, osserva criticamente che l'ipotesi di superare le circolari interpretative attraverso un'opera di coordinamento e di direzione del Dipartimento non sembra essere risolutivo rispetto alla disomogeneità e frammentarietà delle interpretazioni in via amministrativa. In generale raccomanda nel parere una più puntuale analisi dei casi di sovrapposizione e duplicazione di funzioni che ancora permangono all'interno della struttura ministeriale.

Il senatore FERRARA *(FI)* evidenzia la necessità che siano forniti dati più precisi in ordine ai risparmi effettivamente conseguiti con l'attività di riorganizzazione dell'amministrazione ministeriale, rispetto alle entità dei risparmi previsti in via programmatica. In particolare, per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati contenuti nella relazione predisposta dal Governo evidenziano una notevole differenza tra i risparmi programmati e quelli effettivamente conseguiti. Inoltre, risultano ancora non forniti i dati relativi al Ministero dell'interno, per cui non appare attualmente possibile effettuare una completa valutazione degli esiti dell'attività di riorganizzazione che, al contrario, secondo i dati disponibili, non sembra aver consentito i risultati stimati. Sottolinea, quindi, la necessità che siano forniti chiarimenti, da parte del Governo, che al momento non appaiono sufficienti per procedere ad una valutazione da parte della Commissione ed, anzi, attesi i profili di scostamento dalle previsioni, si pongono profili di dubbia affidabilità dei dati in questione.

Il sottosegretario CENTO, nel caso di una nuova convocazione delle Commissioni riunite, dichiara la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere la conclusione dell'esame del provvedimento. In ordine alla questione della soppressione delle Direzioni provinciali del Ministero, sottolinea il carattere complesso di tale operazione, mirante a fornire un'adeguata atti-

vità dell'amministrazione a favore del cittadino, coniugata agli obiettivi del risparmio di spesa. La riduzione delle sedi periferiche non deve infatti comportare un danno per l'utenza, dovendosi altresì trattare con particolare attenzione il tema del personale interessato, secondo quanto emerso anche dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite. In relazione alla questione dei dati relativi all'entità dei risparmi, segnalata dal senatore Ferrara, dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si evidenzia che, in base alla relazione tecnica del regolamento concernente la riorganizzazione della rete periferica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno si rileva il conseguimento di un risparmio complessivamente superiore a quello stimato, assicurando in tal modo un consistente margine di garanzia in caso di scostamento dalla previsione iniziale. Sottolinea, inoltre, che i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle sedi periferiche indicate nel citato regolamento sono stati stimati sulla base della media delle spese di funzionamento delle sedi medesime, e non sono quindi ascrivibili alla riduzione di posizioni di organico, dalle quali derivano peraltro ulteriori risparmi di spesa, qualificati distintamente nella relazione tecnica come «potenziali». Deposita, inoltre, agli atti delle Commissioni riunite una relazione del Dipartimento per le politiche fiscali, volta a chiarire taluni dei profili di perplessità emersi in ordine al provvedimento in esame.

Il presidente BENVENUTO, apprezzate le circostanze e preso atto dell'esigenza di un'ulteriore convocazione delle Commissioni riunite, rappresenta ai relatori l'esigenza di tener conto, nell'elaborazione del testo definitivo del parere, delle indicazioni emerse nel corso del dibattito nonché delle precisazioni svolte dal sottosegretario Cento. Il nuovo parere dovrebbe quindi essere messo a disposizione delle Commissioni riunite in tempi ragionevolmente brevi, per essere poi posto in votazione nella giornata di mercoledì della settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179

Le Commissioni 5ª e 6ª riunite, esaminato lo schema di provvedimento in titolo,

valutano in premessa positivamente l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2007 e l'indirizzo di riorganizzazione della struttura ministeriale, suggerendo peraltro di avviare una riflessione circa il processo di riunificazione in un solo dicastero delle funzioni attinenti al governo della spesa pubblica e di quelle relative al governo delle entrate, anche al fine di compiere un'analisi, sia in termini di omogeneizzazione che di equilibrata organizzazione, della struttura e del suo funzionamento tra le varie sezioni ministeriali.

Sempre in termini generali, le Commissioni esprimono l'auspicio che la struttura e l'organizzazione degli uffici afferenti alla materia della giustizia tributaria siano sempre tali da garantire, in prospettiva, quella tutela della terzietà del giudice tributario che assume un particolare rilievo per la difesa dei diritti del contribuente.

Tanto premesso, le Commissioni esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 19, le parole: «e senza aggravio di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero» siano sostituite con le seguenti: « e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

b) all'articolo 28, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

e con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento all'articolo 3 dello schema di regolamento, recante la istituzione di un comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, si sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di istituire un organismo di coordinamento sul comparto della fiscalità in grado di svolgere una funzione di indirizzo e coordinamento di tutti i «soggetti» della fiscalità; tale organismo, presieduto dal Ministro, o dal Vice ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, e composto in via permanente dal Capo del Dipartimento delle finanze – che presiederebbe in assenza del Ministro o del Vice ministro – e dai direttori delle Agenzie fiscali (in esse ricompren-

dendo anche l'istituenda Agenzia dei giochi), dal Rettore della scuola superiore di economia e finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal direttore del SECIT, nonché, come membri invitati per competenza, dai responsabili della SOGEI, della SOSE e di altri soggetti, potrebbe costituire un momento di governo unitario di tutti gli organismi operanti nel settore fiscale;

2) con riferimento all'articolo 6, comma 8, dello schema di regolamento, si segnala la necessità di assicurare la coerenza tra le competenze attribuite alla Direzione VIII del Dipartimento del tesoro, relative alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, con le funzioni in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attribuite dalla normativa ad altre amministrazioni ed enti pubblici, tra i quali, in particolare, l'Agenzia del Demanio, nonché la società Patrimonio dello Stato S.p.A., al fine di eliminare ogni duplicazione di strutture e compiti; in tale prospettiva, si suggerisce di modificare la formulazione del comma 8, dell'art. 6 dello schema di regolamento eliminando integralmente i punti *b)* e *c)*, che esplicitamente riportano a competenze già in capo all'Agenzia del Demanio e a Patrimonio S.p.A. Inoltre, per le medesime ragioni, al punto *d)* del medesimo comma va chiarito che le operazioni in esse previste sono da riferirsi agli immobili non statali;

3) con riferimento all'articolo 15 dello schema di regolamento, relativo alla competenza generale del Dipartimento delle finanze, si sottolinea l'opportunità di specificare che tra le funzioni attribuite al Dipartimento è compresa anche l'emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;

4) con riferimento alle competenze attribuite al Dipartimento delle finanze, si suggerisce al Governo di prevedere uno specifico raccordo, anche di natura funzionale, con la Società per gli studi di settore, in modo da valorizzare sia l'apporto di analisi e elaborazione di tale organismo, sia la funzione di orientamento e indirizzo del Dipartimento; analogamente si suggerisce al Governo di raccordare le competenze del citato Dipartimento con l'attività della società Equitalia S.p.A, in ragione della rilevanza del settore riscossione nel più ampio comparto tributario;

5) si valuti l'opportunità di individuare esplicitamente, tra le funzioni attribuite al Dipartimento nel suo complesso, anche l'attività di vigilanza e controllo su tutti gli enti del sistema fiscale statale diversi dalle Agenzie fiscali, nonché le relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari ed internazionali;

6) con riferimento alle competenze in materia di comunicazione istituzionale della fiscalità, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h)*, dello schema di regolamento, si segnala l'esigenza di comprendere in tale ambito anche le iniziative volte ad agevolare l'orientamento dei contribuenti nella corretta interpretazione delle norme fiscali, attraverso strumenti volti a facilitare la conoscenza dei principali aspetti della normativa

in vigore e delle modifiche legislative ed interpretative intervenute nel settore tributario, anche attraverso forme di coordinamento delle funzioni svolte in materia dalle singole Agenzie fiscali;

7) con riferimento all'articolo 15, comma 4, ed all'articolo 16, comma 8, si rileva l'opportunità di qualificare l'Ufficio centrale del contenzioso tributario come Direzione;

8) con riferimento all'articolo 15, comma 4, si rileva l'opportunità di specificare le attribuzioni di entrambi i dirigenti generali assegnati al Dipartimento ai sensi della predetta disposizione;

9) con riferimento alle competenze relative al sistema informativo della fiscalità, si segnala l'esigenza di specificare che, tra le competenze generali del Dipartimento delle finanze, è compresa anche la definizione di regole e criteri per l'utilizzo dei dati e delle informazioni che costituiscono il sistema informativo della fiscalità, chiarendo, inoltre, che l'unitarietà di tale sistema deve essere finalizzata alla realizzazione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, previsto dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 296 del 2006;

10) con riferimento all'articolo 16, comma 8, relativo alle competenze dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario, si rileva l'opportunità di attribuire esplicitamente a tale struttura il compito di favorire la conoscenza degli esiti del contenzioso tributario, attraverso l'analisi e la comparazione delle pronunce giurisdizionali, al fine di favorire maggiore omogeneità di orientamenti tra l'interpretazione delle norme data dagli uffici e quella adottata dagli organi della giurisprudenza tributaria;

11) si valuti l'opportunità di prevedere anche per il Dipartimento delle finanze, analogamente a quanto disposto per il Dipartimento del tesoro e per il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'istituzione di un comitato di consulenza, in considerazione del fatto che tale organismo potrebbe risultare particolarmente utile, in ragione della notevole tecnicità e specialità della materia tributaria; i componenti di tale organismo devono essere scelti tra docenti universitari in materie fiscali, sia di carattere economico che giuridico, e potrebbe essere opportuno prevedere un organico raccordo con i componenti del SECIT, al fine di meglio valorizzarne le competenze;

12) si rileva l'opportunità di incrementare l'utilizzo degli strumenti telematici per favorire la conoscenza del sistema fiscale e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli operatori, in particolare attraverso l'unificazione in un unico portale internet di tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi tributari;

13) con riferimento all'articolo 24 dello schema di regolamento, relativo alla soppressione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si invita il Governo a valutare con attenzione le stime dei risparmi di spesa della prevista soppressione degli uffici della ragioneria e della tesoreria in 80 sedi: potrebbe essere utile verificare se, in alternativa a tale scelta, lo stesso volume di risparmi possa essere ottenuto procedendo alla realizzazione, in tutte le sedi provinciali, degli uffici unificati delle ragionerie territoriali dello Stato e delle direzioni territoriali dell'eco-

nomia e delle finanze. In subordine, si sottolinea l'esigenza che la prevista soppressione degli uffici avvenga tenendo conto delle interazioni con l'esistenza di sedi circondariali di Tribunale, strutture ospedaliere e universitarie, prevedendo inoltre che il relativo decreto ministeriale sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, modificando conseguentemente il termine di emanazione del predetto decreto;

14) sempre in materia di organizzazione degli uffici territoriali come regolata dall'articolo 24, si sottopone al Governo l'esigenza che i termini fissati per l'individuazione degli uffici territoriali da chiudere e la loro successiva chiusura siano ricondotti a coerenza con il disposto dell'articolo 1, comma 405 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

15) tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione all'articolo 40, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 159 del 2007, si segnala l'esigenza di coordinare le disposizioni in commento con la prevista trasformazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato in Agenzia fiscale, così come deciso in sede parlamentare nel corso della conversione del decreto-legge citato;

16) con riferimento all'articolo 28, si segnala l'opportunità di inserire, tra le disposizioni espressamente abrogate dallo schema di regolamento, i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

17) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'articolazione dell'istituendo Dipartimento delle finanze, anche un Ufficio di collegamento con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: ufficio che di fatto è già operante sulla base della normativa vigente;

18) verifichi, infine, il Governo l'opportunità di assicurare, nella riorganizzazione del Ministero, un intervento coerente con le esigenze di attuazione del federalismo fiscale, alla luce dell'assetto costituzionale e degli indirizzi legislativi *in itinere*, assicurando un'opera di raccordo tra la fiscalità statale e quella decentrata, con l'auspicio che le scelte compiute in piena autonomia dagli enti territoriali e locali possano trovare una forma di concertazione e di confronto con le parti sociali;

19) valuti il Governo se le dotazioni finanziarie attribuite ai diversi Dipartimenti siano congrue ed omogeneamente ripartite, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti;

20) le Commissioni suggeriscono al Governo di valutare l'opportunità di sostenere, in attesa di uno specifico intervento normativo, l'azione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, nella prospettiva di istituire un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. Con l'individuazione della disciplina per consentire all'UCAMP di svolgere i compiti di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, si potrebbe compiere un primo passo in via amministrativa al fine di dotare il Ministero di uno strumento, in piena condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici del settore del credito al consumo e in linea con le aspettative anche delle associazioni dei consumatori, in grado

di arginare il fenomeno crescente delle frodi, attuate in prevalenza attraverso il furto di identità. Il sistema dovrebbe strutturarsi attraverso la creazione di un archivio informatizzato e di un gruppo di lavoro con il compito di monitorare i casi di frode e consentire agli operatori commerciali una tutela rapida ed efficace dalle frodi. Ad esso potrebbero aderire, stante le numerose e concordanti dichiarazioni delle associazioni di categoria interessate, le imprese del mondo finanziario e creditizio, che condividono l'ipotesi di subordinare la consultazione dell'istituendo archivio al pagamento di un contributo. Inoltre l'istituzione del sistema non comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché sia in termini di mezzi che di risorse umane l'istituzione del sistema prevede l'attività dell'UCAMP, soggetto per legge titolato a svolgere compiti in materia di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

178ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PER UN SALUTO DI BENVENUTO AL SENATORE FOLLINI

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al senatore Follini, recentemente entrato a far parte della Commissione.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1872) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PALMA *(FI)*, contesta la ricostruzione di alcuni organi di informazione secondo la quale i Gruppi dell'opposizione sarebbero intenzionati a votare contro la conversione in legge del decreto-legge e ricorda la disponibilità manifestata dalla sua parte politica a convergere sulle proposte del relatore, comunque da precisare al fine di disciplinare in modo esaustivo i motivi imperativi di pubblica sicurezza su cui si fonda l'allontanamento. In particolare, ritiene ridondante l'inciso, contenuto nel documento distribuito nel corso della seduta di ieri in forma di ipotesi emendative, che implica una verifica sulla

liceità dei mezzi di sussistenza: in ogni caso, osserva che tale valutazione dovrebbe basarsi su elementi «sufficienti», piuttosto che «fondati». In proposito nota che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007 disciplina l'allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, compresa la disponibilità di risorse economiche sufficienti ed è compatibile con l'articolo 27, comma 1, della direttiva europea ai sensi del quale le ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza non possono essere invocate per motivi economici.

Il suo Gruppo si è espresso favorevolmente anche sull'altra proposta in un primo tempo avanzata dal relatore, che disciplina le conseguenze delle misure di allontanamento disposte da autorità di altri Paesi membri. Oltre all'obbligo di dichiarare la presenza, al cittadino comunitario espulso da altro Paese dell'Unione si dovrebbe chiedere di dimostrare che le ragioni del provvedimento di allontanamento sono cessate o non sono rilevanti nel nostro Paese.

Il senatore CALVI *(PD-Ulivo)* ricorda che la fase della discussione generale si è conclusa e, dopo il dibattito interessante svoltosi nelle sedute di ieri sulle proposte di modifica ipotizzate dal relatore, è ormai il momento di passare alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE *(FI)*, intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri era stata sostanzialmente constatata l'impossibilità di completare l'esame del disegno di legge. Pur apprezzando che si prosegue nel confronto, auspica che si compia ogni sforzo possibile per recepire la direttiva in modo da affrontare la situazione di emergenza per la sicurezza pubblica, in particolare nelle aree urbane più importanti.

Il senatore SARO *(DCA-PRI-MPA)* chiede che la seduta sia sospesa per consentire ai Gruppi di riformulare l'emendamento 1.2, recependo le proposte ipotizzate dal relatore nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CALVI *(PD-Ulivo)* dissente da tale richiesta, in quanto quelle proposte sono state ampiamente dibattute; a suo avviso, la richiesta di sospensione ha un significato dilatorio.

Il PRESIDENTE rileva che la richiesta del senatore Saro è intempestiva perché è ormai aperta la fase di votazione degli emendamenti, nella quale egli potrebbe sì consentire a riformulazioni di proposte già presentate, ma non a sostanziali proposizioni innovative.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati rispettivamente il 20 e 21 novembre.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* osserva che l'accoglimento della richiesta del senatore Saro di riformulare l'emendamento 1.2 avrebbe potuto ripristinare un clima di collaborazione.

Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1872/1/1 diretto a evidenziare le contraddizioni fra le misure di emergenza introdotte con il decreto-legge e le disposizioni del disegno di legge governativo in esame presso l'altro ramo del Parlamento, di riforma della disciplina dell'immigrazione che, nel testo attuale, rimuove il collegamento tra diritto a soggiornare nel nostro Paese ed esistenza di un contratto di lavoro, aprendo larghi spazi all'aumento dell'immigrazione.

Il senatore MALAN *(FI)* condivide le argomentazioni a sostegno dell'ordine del giorno G/1872/1/1; sarebbe inutile, a suo avviso, introdurre misure per l'allontanamento di alcuni cittadini comunitari mentre si consente l'ingresso di un numero massiccio di immigrati extracomunitari senza la garanzia di un rapporto di lavoro. Si tratta di un punto programmatico elettorale dell'Unione, che viene puntualmente attuato con il disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina sull'immigrazione. Così si incentiva l'ingresso di persone prive di mezzi di sussistenza che non avendo l'obbligo di un contratto di lavoro alimentano i pericoli per la sicurezza pubblica.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottolinea l'anomalia di un esame in Commissione che prosegue mentre è già formato il fascicolo degli emendamenti per la discussione in Assemblea.

Condivide l'ordine del giorno del senatore Calderoli e giudica singolare che il Senato tratti una materia oggetto di un disegno di legge in esame alla Camera dei deputati: è il caso, ad esempio, anche degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 di cui ha ripetutamente invocato l'inammissibilità.

Il senatore SARO *(DCA-PRI-MPA)*, sostenendo l'ordine del giorno del senatore Calderoli, rileva la contraddittorietà del decreto-legge con le posizioni espresse da esponenti politici del centro-sinistra, e in particolare del *leader* del Partito Democratico, Walter Veltroni, in direzione di una maggiore severità per arginare il massiccio ingresso di immigrati regolari e clandestini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è messo in votazione l'ordine del giorno G/1872/1/1, che non è approvato.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* auspica che il Governo, che si era espresso positivamente sulle proposte illustrate dal relatore per una nuova definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza faccia propri quegli emendamenti e li formalizzi per la votazione in Commissione.

Il senatore PALMA *(FI)* propone che l'emendamento 1.27 sia votato per parti separate: dapprima i commi 01 e 04, che il relatore aveva chiesto

di riformulare; successivamente dovrebbero essere posti in votazione i commi 02 e 03, in merito ai quali il relatore si era riservato di esprimere un parere; infine il comma 05.

Il PRESIDENTE accoglie tale proposta, invitando, tuttavia, a riferire le dichiarazioni di voto al complesso dell'emendamento 1.27.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* prospetta l'opportunità di riformulare i commi 01 e 04 facendo riferimento alla sussistenza di redditi sufficienti, certi, leciti e dimostrabili.

Il senatore SINISI *(PD-Ulivo)* si esprime in senso contrario su tale proposta: egli ritiene preferibile il richiamo alle «risorse economiche», piuttosto che ai redditi e considera inopportuna l'introduzione di un requisito di «certezza» che comporterebbe una complessa procedura di accertamento ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno.

Il senatore SAPORITO *(AN)* respinge la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore e preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.27.

Il senatore PALMA *(FI)* chiede che il relatore espliciti il parere sui commi 02 e 03.

Il relatore SINISI *(PD-Ulivo)* manifesta un avviso contrario in quanto il contenuto normativo dei commi 02 e 03 sarebbe in contrasto con la direttiva europea.

Il senatore PALMA *(FI)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.27 sottolineando che, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore, peraltro senza esplicitare i motivi del parere contrario, la direttiva ammette la possibilità di richiedere al cittadino comunitario di segnalare l'ingresso nel territorio nazionale e che il decreto legislativo n. 30 del 2007, di recepimento della medesima direttiva, prevede l'applicazione della legge anagrafica ai cittadini dell'Unione.

Commentando le obiezioni del rappresentante del Governo, che aveva ricordato la finalità dell'iscrizione anagrafica, cioè la sola rilevazione della popolazione residente, per cui sarebbe impropria una verifica sulla dimora, ricorda che il citato decreto legislativo n. 30 prevede il rilascio di un'attestazione con l'indicazione del luogo in cui il richiedente alloggia; formalità richiesta anche ai cittadini italiani nel momento in cui prendono possesso di una nuova abitazione.

Il relatore SINISI *(PD-Ulivo)* precisa che le motivazioni del parere contrario sui commi 02 e 03 per contrasto con la direttiva sono state ampiamente illustrate nel corso dell'esame.

Il senatore SARO *(DCA-PRI-MPA)* ritiene che le resistenze opposte da alcune forze politiche della maggioranza all'accoglimento delle proposte ipotizzate dal relatore indeboliscono l'autorevolezza del segretario del Partito democratico. In proposito, commenta un'intervista in cui Walter Veltroni ha auspicato un intervento straordinario e di emergenza per fronteggiare la situazione di pericolo in molte grandi città dovuta anche al massiccio afflusso di cittadini comunitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, alle ore 18 e in ogni caso quindici minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

179ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(1872) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza***
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Continua la votazione sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 20 novembre, con le dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.27.

Il senatore SARO *(DCA-PRI-MPA)*, concludendo l'intervento già iniziato nella seduta precedente, esprime il suo rammarico per la resistenza della sinistra radicale a ricercare una convergenza con i Gruppi dell'opposizione sulle politiche della sicurezza, sulla base delle proposte ipotizzate dal relatore.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.27 e rileva che il relatore e il Governo sono stati contraddetti, nelle loro proposte, dalla reazione contraria venuta dalla sinistra massimalista. Ricorda la reticenza e l'incertezza delle risposte fornite alla Commissione dal Ministro dell'interno sulle politiche della sicurezza e la sollecitazione di misure di emergenza venuta anche dal segretario del Partito democratico.

Manifesta delusione per il mancato accoglimento delle proposte delineate dal relatore in merito alla configurazione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, che avrebbero trovato il consenso anche dell'opposizione e si chiede quali reazioni potranno venire dai cittadini in mancanza di efficaci misure dirette ad approntare una protezione da parte dello Stato contro i crimini più efferati.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.27. Sottolinea l'anomalia di un dibattito prevalentemente mediatico sulla materia oggetto dell'esame.

In particolare, chiede quale sia la posizione della maggioranza sulla previsione di trattenere nei centri di permanenza temporanea ai fini dell'identificazione anche i cittadini comunitari destinatari di provvedimenti di allontanamento, tema su cui vi sono posizioni divergenti all'interno della maggioranza.

Per quanto riguarda la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, ricorda l'ipotesi avanzata dal relatore e condivisa dal Governo, di verificare la liceità delle risorse a disposizione del richiedente. Analogamente si dovrebbe cogliere la distinzione, prospettata nell'emendamento 1.27, fra coloro che perdono i requisiti per il soggiorno e i cittadini comunitari che ne sono privi fin dall'inizio.

L'emendamento 1.27, limitatamente ai commi 01 e 04, è quindi posto in votazione: dopo prova e controprova risulta non accolto.

Successivamente sono respinti anche i commi 02 e 03. Infine, è posto in votazione il comma 05, che è respinto.

Il senatore PIROVANO *(LNP)* sottoscrive gli emendamenti presentati dal senatore Calderoli.

Il relatore SINISI *(PD-Ulivo)* rinnova l'invito a trasformare l'emendamento 1.38 e 1.37 in ordine del giorno, sottolineando che un intervento legislativo non sarebbe necessario, mentre si potrebbe efficacemente invi-

tare il Governo, al verificarsi di condizioni di sicurezza pubblica che lo rendano indispensabile, a sospendere l'applicazione del Trattato di Schengen nei confronti di determinati Paesi, secondo le procedure previste dallo stesso articolo 2 della Convenzione.

Il senatore SAPORITO *(AN)* esprime perplessità sulla riconducibilità del contenuto degli emendamenti in esame a un semplice invito rivolto al Governo.

Il senatore PASTORE *(FI)* sottolinea l'opportunità di approvare l'emendamento 1.38. È effettiva l'esigenza di una segnalazione di presenza da parte del cittadino comunitario che fa ingresso nel territorio nazionale e di prevedere un controllo per verificare la durata della sua permanenza.

Il senatore SARO *(DCA-PRI-MPA)*, sostenendo l'emendamento 1.38, ricorda che si sarebbe dovuto sospendere l'Accordo di Schengen all'atto dell'allargamento dell'Unione europea.

Il senatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* esprime il dissenso della sua parte politica sulla proposta di modificare unilateralmente gli effetti dell'Accordo di Schengen.

Il senatore PIROVANO *(LNP)* ribadisce le ragioni degli emendamenti 1.38 e 1.37.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.38, condivisibile soprattutto nella seconda parte, in cui implica procedure omogenee negli Stati membri in materia di circolazione delle persone e di sicurezza pubblica. A tale fine considera opportuna una sospensione degli Accordi sulla libera circolazione delle persone.

Il relatore SINISI *(PD-Ulivo)* sottolinea l'inderogabilità degli accordi internazionali sulla libera circolazione delle persone.

Non facendosi obiezioni l'emendamento 1.37, di contenuto più ampio, è posto in votazione ed è respinto. Risulta assorbito l'emendamento 1.38.

La senatrice ALBERTI CASELLATI *(FI)* sostiene l'emendamento 1.39, al fine di tenere conto dei requisiti minimi di alloggio di coloro che intendono soggiornare nel territorio nazionale.

Il senatore PIROVANO *(LNP)* insiste per l'accoglimento dell'emendamento 1.39, sottolineando il rilievo che assume il requisito della situazione alloggiativa per la sicurezza pubblica nelle città. In proposito auspica una revisione delle regole che disciplinano la concessione della residenza.

Il senatore MANTOVANO *(AN)*, replicando alle obiezioni del Governo su cui si fonda il parere contrario espresso sull'emendamento 1.39, osserva che appare logica la richiesta di prevedere che il cittadino comunitario disponga di un alloggio adeguato ai fini del diritto di soggiorno.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI conferma l'opinione che la proposta sia contraria alle finalità della legge anagrafica, per cui non rileva la qualità della dimora, salvo proporre una generale revisione delle norme in materia.

Giudica fondate le argomentazioni del senatore Mantovano, ma sottolinea che la direttiva pone limiti ben precisi alla possibilità di un diverso trattamento dei cittadini comunitari rispetto a quelli italiani.

L'emendamento 1.39, posto in votazione, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 1.40.

Il senatore PASTORE *(FI)* preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.41: la sua approvazione, infatti, dimostrerebbe che il decreto era stato concepito per realizzare deportazioni di massa.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* rileva l'inutilità dell'emendamento, che invita a ritirare, in quanto potenzialmente dannoso.

L'emendamento 1.41 in assenza dei proponenti è fatto proprio dal senatore ZANDA *(PD-Ulivo)*; il relatore SINISI *(PD-Ulivo)* precisando il proprio parere, si esprime favorevolmente. Il sottosegretario Marcella LUCIDI formula un parere conforme a quello del relatore. L'emendamento 1.41, posto ai voti, è quindi accolto.

Il senatore PALMA *(FI)* ribadisce le ragioni dell'emendamento 1.1. Si tratta di fatti che in se stessi implicano la pericolosità delle persone. Invita a riflettere in vista della discussione in Assemblea, per individuare una casistica di reati su cui si può fondare l'allontanamento.

L'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli identici emendamenti 1.10, 1.28 e 1.47 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore VILLONE *(SDSE)* ritira l'emendamento 1.10.

Gli emendamenti 1.28 e 1.47 decadono per l'assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE propone di prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame del disegno di legge in titolo in prossimità della discussione in Assemblea, prevista per la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 29 novembre, convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,05.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1512) ***Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***, approvato dalla Camera dei deputati

(95) ***VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale***

(366) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(510) ***CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies *del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale***

(664) ***CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nell'Ufficio di Presidenza di ieri era stato stabilito che il relatore avrebbe fornito alcuni elementi alla Commissione circa gli effetti della sentenza, n. 390 del 23 novembre 2007 della Corte costituzionale sul disegno di legge all'esame della Commissione.

Il relatore CASSON *(PD-Ulivo)* ricorda che la Corte costituzionale si è recentemente pronunciata per due volte in merito alla legge n. 140 del

2003, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, sotto lo specifico profilo delle intercettazioni.

In primo luogo infatti, con l'ordinanza n. 389, la Corte ha definitivamente chiarito che la disciplina sulle intercettazioni recata dalla legge n. 140 non si applica per le intercettazioni effettuate prima che il soggetto fosse eletto al Parlamento.

La sentenza n. 390 ha invece affrontato il problema della costituzionalità dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge stessa, il cui combinato disposto determinava l'obbligo di distruzione dei verbali e delle registrazioni o comunicazioni di parlamentari intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, qualora la Camera di appartenenza del parlamentare avesse negato la relativa autorizzazione.

Tale disposizione infatti, a giudizio del giudice remittente, appariva ultronea rispetto al perimetro della tutela offerta dall'articolo 68 della Costituzione e lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 – e ciò relativamente alla possibilità che tali conversazioni e comunicazioni recassero elementi idonei ad essere utilizzati dalla difesa di terzi indagati o di altre parti – nonché dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 112.

La Corte costituzionale, nell'aderire a tale impostazione – e nel dichiarare pertanto costituzionalmente illegittimi i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate – si è soffermata anche su talune delle argomentazioni addotte dal giudice remittente, e peraltro ritenute estranee all'oggetto del *petitum*, circa la non rispondenza ai limiti e alla finalità di cui all'articolo 68 della Costituzione della norma di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2003, che ha esteso la tutela anche alle intercettazioni indirette o casuali, dal momento che il bene protetto dall'articolo 68, vale a dire la tutela del libero svolgimento del mandato parlamentare, implica semplicemente la necessità di un'autorizzazione parlamentare per lo svolgimento di attività di indagine invasive della sfera della libera manifestazione del pensiero da parte del parlamentare stesso.

In proposito la Corte ha acceduto all'idea che oggetto della specifica tutela costituzionale siano solo le intercettazioni dirette, e non quelle indirette e fortuite, e che pertanto alle sole intercettazioni dirette si deve riferire l'obbligo di autorizzazione parlamentare di cui al comma 3 dell'articolo 68, che trova attuazione nell'articolo 4 della legge n. 140, mentre l'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge stessa ha piuttosto la natura di una disposizione diretta ad evitare che attraverso l'utilizzazione di intercettazioni apparentemente casuali si eluda il divieto stesso. Peraltro la Corte ha specificato che il criterio per distinguere le intercettazioni dirette da quelle indirette non risiede nel fatto che sia intercettata un'utenza formalmente attribuita al parlamentare, ma va individuato facendo riferi-

mento alla direzione dell'atto di indagine, sicché quando quest'ultimo è volto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare l'intercettazione non autorizzata è illegittima.

A parere del relatore le conseguenze più immediatamente derivanti dalla parte dispositiva della sentenza – e cioè che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera quando intenda utilizzare il contenuto di intercettazioni casuali solo nei confronti dei terzi, ovvero che qualora essa voglia far uso delle intercettazioni indirette sia nei confronti di terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporta l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni che resta utilizzabile limitatamente ai terzi – possono essere disciplinate, per quanto riguarda il disegno di legge all'esame della Commissione, attraverso gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10 già presentati da lui e dal senatore Manzione, mentre le altre considerazioni della Corte costituzionale suggeriscono che la Commissione affronti quanto prima il problema di una revisione complessiva della legge n. 140 del 2003.

Nel concordare con le conclusioni del relatore, il senatore MANZIONE *(Misto)* osserva che, dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale, sembra emergere una nuova e diversa classificazione, rispetto a quella fin qui accettata, delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni dei parlamentari.

Vi sono cioè in primo luogo le intercettazioni dirette in senso stretto, vale a dire quelle derivanti dal controllo di utenze di cui è titolare o di cui fa uso abituale il parlamentare, che evidentemente sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 68; vi sono poi le intercettazioni indirette, intese come captazione delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali, ed anche queste rientrano in pieno nella previsione della norma costituzionale, che non a caso parla di obbligo di autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione «in qualsiasi forma»; vi sono infine le intercettazioni casuali o fortuite per la definizione delle quali la Corte mette in rilievo il carattere «imprevisto», per le quali pertanto il giudice non potrebbe neanche volendo munirsi della preventiva autorizzazione.

Dal fatto che il bene oggetto di tutela da parte dell'articolo 68 viene individuato non nella riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, ma nel divieto di atti indebitamente finalizzati a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, la Corte costituzionale evince quindi che la previsione del comma 3 dell'articolo 68 sia totalmente soddisfatta dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e che l'autorizzazione di cui all'articolo 6, non solo non sarebbe indispensabile ai fini della previsione costituzionale – configurandosi cioè come una disposizione che trova il suo fondamento esclusivamente nella legge ordinaria – ma anzi rischierebbe di determinare situazioni di dubbia costituzionalità. Ciò in quanto sposterebbe nella sede parlamentare il sindacato sull'eventuale illusione del divieto di intercettazione non autorizzata che dovrebbe trovare la

sua sede naturale all'interno del processo, con il rischio che un voto parlamentare favorevole finisca per sanare mezzi di prova acquisiti *contra Constitutionem*.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, il quale concorda con il relatore e con il senatore Manzione sul fatto che la sentenza della Corte costituzionale sollevi problematiche interessanti e complesse, anche in relazione alla difficoltà di identificare criteri oggettivi per distinguere l'intercettazione casuale del parlamentare da quella indiretta ma surrettiziamente volta ad accedere alla sfera delle sue comunicazioni, il sottosegretario LI GOTTI conclude convenendo come, ai fini del disegno di legge in titolo, la sentenza rilevi soprattutto in quanto stabilisce il divieto della distruzione della documentazione delle intercettazioni anche in presenza del diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Intini e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1108-B) ***Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MARTONE *(RC-SE)* riferisce sul disegno di legge in discussione, approvato dal Senato lo scorso 19 luglio e modificato dalla Camera dei deputati, che autorizza la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di risorse di alcuni importanti Fondi internazionali di sviluppo – il Fondo africano di sviluppo (AfDF), il Fondo asiatico di sviluppo (ADF), l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), e il più recente *Chernobyl Shelter Fund*, costituito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) – cui si aggiungono i contributi per il Fondo Comune per i Prodotti di Base, nonché ulteriori interventi di competenza della Banca europea degli Investimenti (BEI). Al riguardo ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura, nell'Assemblea del Senato, il Governo ha accolto due ordini del giorno a sua firma concernenti, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione e rafforzamento delle direttive interne della Banca asiatica di sviluppo (ADB) sulle valutazioni di impatto sociale e ambientale, il rafforzamento degli strumenti volti ad assicurare maggiore trasparenza nelle fasi di definizione e valutazione dei progetti, la revisione dei meccanismi di accesso al credito al fine di includere parametri non esclusivamente macroeconomici e più direttamente correlati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo inte-

grato dell'acqua, il sostegno a fonti energetiche rinnovabili e il miglioramento del livello di informazione contenuta nel rapporto annuale al Parlamento. Chiede pertanto al Governo, tenuto conto che nel frattempo sono intervenute importanti riunioni nell'ambito delle suddette istituzioni finanziarie internazionali, di fornire delle informazioni sulle azioni intraprese per dare seguito ai suddetti atti di indirizzo.

Posto che il provvedimento è già stato esaminato nel dettaglio in prima lettura, ricorda che la Commissione è ora chiamata ad esprimersi sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta, in primo luogo, del nuovo articolo 9, che autorizza la partecipazione dell'Italia alla *Corporación Andina de Fomento* (CAF) con una spesa, per l'anno 2006, di 60 milioni di dollari USA, per il controvalore di euro 44.044.780. In proposito segnala che, come emerso nel corso dell'esame presso la Camera, tale Cassa per un lungo di tempo ha costituito uno strumento importante per lo sviluppo dei paesi facenti parte del Patto Andino e che, ultimamente, la partecipazione della Spagna ha trasformato la banca stessa in un istituto avente respiro e valenza di tipo internazionale. Nel corso del dibattito è stato altresì rilevato che tale banca, rispetto ad altre riguardanti progetti che vengono sviluppati nell'area Latino-Americana, possiede una capacità di azione molto più penetrante, proprio in ragione del fatto che alla banca partecipano non solo paesi latino-americani ma anche la Spagna e che l'espansione dei progetti di sviluppo nell'area Latino-Americana riveste fondamentale importanza per l'Italia, anche in ragione del fatto che molti nostri concittadini risiedono in quell'area. L'inserimento di un apposito finanziamento riguardante la CAF – iniziativa decisa peraltro nell'imminenza della III Conferenza Nazionale Italia-America Latina e Caraibi, ospitata dall'Italia, a Roma, lo scorso ottobre – risponde quindi anche all'esigenza di accrescere la partecipazione dell'Italia alle politiche di sviluppo nel contesto sudamericano.

In proposito, chiede altresì chiarimenti al Governo sulla strategia che esso intende perseguire attraverso la partecipazione alla CAF. In particolare rileva come, dato il crescente ruolo assunto da tale organismo in America Latina, dove gestisce una quota cospicua – e che sembra destinata ad aumentare – dei finanziamenti per i progetti di sviluppo, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli strumenti adottati per valutare le ricadute sociali e ambientali delle iniziative finanziate nonché per assicurare la trasparenza delle sue operazioni. Sottolinea, in secondo luogo, l'esigenza di avviare una riflessione più generale sul tipo di sviluppo che si intende sostenere, attraverso la partecipazione italiana, in America Latina: si tratta infatti di esercitare l'opzione fra una più decisa lotta alla povertà, favorendo azioni partecipate dal basso, ovvero aderire a un modello più tradizionale di sviluppo, fondato sulle grandi infrastrutture tese a favorire l'esportazione delle materie prime per i mercati globali.

L'articolo 10 disciplina la copertura finanziaria della partecipazione italiana alla CAF, compensata attraverso la riduzione dei contributi già destinati, rispettivamente, alla X ricostituzione del Fondo africano di sviluppo di cui all'articolo 1 (che si riduce, per l'anno 2006, da 54,7 a

32,7 milioni di euro) e alla VIII ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo, di cui all'articolo 3 (che si riduce, per il medesimo anno 2006, da 107,7 a 85,6 milioni di euro).

La Camera ha altresì inserito il nuovo articolo 14 il cui comma 1 è diretto ad assicurare l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica di cui al decreto legislativo n. 85 del 2000, e procedere così al completamento del procedimento negoziale di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tal fine segnala che le risorse già messe a disposizione dalle leggi finanziarie 2006 e 2007 sono rivolte a coprire la perdita di potere di acquisto, in applicazione del meccanismo di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato stabilito dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria 1999). Tali risorse non risultano tuttavia sufficienti ad assicurare il superamento di talune, perduranti sperequazioni, impegno formalmente enunciato nella legge delega di riordino della carriera diplomatica n. 266 del 1999 e ribadito nel successivo decreto legislativo di attuazione n. 85 del 2000 (articolo 17, comma 11). A tale riguardo rileva che l'indennità integrativa speciale è stata da tempo assorbita integralmente dal trattamento economico fisso per la dirigenza statale contrattualizzata. Per la carriera diplomatica, invece, il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare è stato riconosciuto solo tardivamente e limitatamente al servizio metropolitano. L'indennità integrativa speciale (I.I.S.) della carriera diplomatica è stata infatti conglobata nello stipendio dal primo gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006, senza «effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero». In linea con le disposizioni contrattuali per la dirigenza del comparto ministeri, la norma in esame consente pertanto di eliminare tale sperequazione. Dai dati forniti dal Ministero sugli organici presenti in carriera alla scadenza dell'ultimo accordo (31 dicembre 2005), risulta che per assicurare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale si rendono necessari almeno di 6,8 milioni di euro. Lo stanziamento complessivamente previsto (9 milioni di euro) consente inoltre di procedere ad una più efficace graduazione delle retribuzioni di posizione metropolitane, valorizzando gli incarichi che comportano maggiori oneri e responsabilità, ed in particolare quelli volti ad assicurare la partecipazione a fondi, banche e organismi internazionali. Al riguardo chiede chiarimenti al Governo sulla destinazione dei fondi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per assicurare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale.

Per le accresciute esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il comma 2 dell'articolo 14 è volto poi a consentire un incremento di 150 unità del contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge locale, degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il predetto aumento di risorse umane comporta un incremento dell'onere annuo per spese di personale

quantificato nella misura di 1,52 milioni di euro per il 2008 e 4,56 milioni di euro a decorrere dal 2009. Il progressivo e sensibile incremento degli adempimenti di natura consolare registrato negli ultimi anni, con particolare riguardo all'introduzione del voto all'estero (ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459), all'aumento dei visti richiesti e rilasciati (pari al 40 per cento negli ultimi 4 anni), all'introduzione del passaporto elettronico, all'incremento degli atti di cittadinanza attualmente in giacenza (stimabili in circa 1 milione), all'introduzione della carta d'identità, ha infatti comportato un notevole aggravio, di natura permanente, per la rete diplomatico-consolare. A ciò si aggiunge il crescente aumento dei flussi turistici in provenienza dal nostro Paese e la conseguenti accresciute esigenze in termini di assistenza consolare.

Riscontrando l'esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo sui motivi che lo hanno indotto ad inserire le misure recate dal citato articolo 14 nel contesto del disegno di legge in esame anziché nel quadro – che sembrerebbe invece più appropriato – del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Parlamento, per quanto concerne, in particolare, il comma 2, riscontra altresì l'esigenza di approfondire il tema delle forme di tutela sociale riconosciute al personale da assumere a contratto, con particolare riferimento all'esigenza di verificare l'estensione allo stesso delle norme applicabili al restante personale dell'amministrazione in materia di diritti sindacali, tutela della salute e agevolazioni per i familiari a carico.

Rileva inoltre che la Commissione esteri della Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna tra l'altro il Governo a promuovere il coordinamento politico tra Ministero dell'economia e Ministero degli affari esteri, a sostenere una profonda revisione dei meccanismi di accesso al credito e di riduzione del debito, a sostenere la CAF nell'adozione dei migliori standard ambientali e sociali, a richiedere che la Banca Asiatica di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo e la CAF adottino i *Core Labour Standards* e le norme sulle imprese della sottocommissione sui diritti umani delle Nazioni Unite ed effettuino una valutazione ex-ante delle emissioni di gas serra associate a ciascun progetto finanziato, a sostenere, nell'ambito della revisione delle condizionalità della Banca Mondiale e del negoziato per la XV ricostituzione del capitale dell'IDA, la posizione per la progressiva riduzione, fino all'eliminazione, delle condizionalità macro-economiche e ad adoperarsi attivamente per un consolidamento della rappresentanza europea all'interno del Consiglio direttivo della Banca Mondiale.

Chiede infine chiarimenti sul progetto per l'approvvigionamento idrico di *Cochabamba*, in Bolivia, finanziato congiuntamente dall'Italia e dalla CAF.

Il presidente DINI ringrazia il senatore Martone per l'esposizione ricordando come la Commissione sia chiamata ad esprimersi esclusivamente sulle modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento, con votazione peraltro unanime, dianzi descritte dal relatore. Rilevando come i fi-

nanziamenti per la *Corporación Andina de Fomento* siano compensati dalla riduzione dei contributi precedentemente previsti per altri fondi internazionali, non determinando quindi nuovi oneri a carico del bilancio, invita inoltre il Governo a fornire i chiarimenti testé richiesti sulle norme inerenti all'amministrazione del personale, di cui all'articolo 14, che sembrano effettivamente riconducibili alla materia propria della legge finanziaria.

Il senatore MICHELONI *(PD-Ulivo)* sottolinea le proprie perplessità sull'opportunità di intervenire su una materia delicata come l'organizzazione della rete diplomatica e consolare con interventi sporadici, come le misure sul personale a contratto all'estero, di cui all'articolo 14, comma 2, in luogo dell'adozione di un più complessivo piano di riordino su cui il Governo – come sollecitato anche in passato – dovrebbe confrontarsi con il Parlamento. Dopo aver segnalato che appaiono riconducibili a tale inadeguato metodo degli interventi parcellizzati le notizie sulla soppressione di uffici consolari in sedi estere degne invece di maggiore attenzione per la presenza di cospicue comunità o attività imprenditoriali italiane, si associa alla richiesta di chiarimenti del relatore sulla destinazione delle risorse dell'articolo 14, comma 1, aggiuntive rispetto a quelle strettamente necessarie per assicurare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nonché sulle forme di tutela sociale e sindacale riconosciute al personale a contratto assunto all'estero.

Il senatore PIANETTA *(DCA-PRI-MPA)* chiede chiarimenti sui criteri in base ai quali il Governo, per finanziare il contributo alla *Corporación Andina de Fomento*, ha ritenuto di tagliare i contributi destinati ad un'area ritenuta invece meritevole di attenzione prioritaria quale il Continente africano.

Il senatore POLLASTRI *(PD-Ulivo)* rileva che, stante la crescente mole di attività, presso le comunità italiane in America Latina sussistono forti aspettative circa il potenziamento dei relativi uffici consolari. Al riguardo chiede se le misure di cui all'articolo 14, comma 2, siano state definite guardando anche alla suddetta esigenza.

Il vice ministro INTINI rileva come la *Corporación Andina de Fomento* abbia superato una dimensione subregionale a seguito dell'estensione della sua attività a tutta l'America Latina e della partecipazione della Spagna. Illustrando i dati sull'attività finanziaria di tale organismo, che fornisce ben il 55 per cento del flusso di investimenti di origine multilaterale destinato alla regione andina, con un volume di operazioni dell'ordine di circa 12 miliardi di dollari, evidenzia l'importanza della partecipazione dell'Italia in tale organismo quale primo ed unico rappresentante del G8. Tale istituzione persegue infatti obiettivi di sviluppo pienamente in linea con quelli cui è improntata la politica di cooperazione allo sviluppo italiana, assistendo progetti di grande importanza sociale come

quelli in materia di sviluppo rurale, acqua potabile, salute, con crescenti interazioni con organizzazioni internazionali con sede in Italia come la FAO e l'IFAD e che presenta un interessante potenziale di crescita e una forte capacità di stimolo al processo di integrazione regionale. Si riserva infine di replicare più analiticamente alle altre questioni sollevate nel corso del dibattito in una successiva seduta.

Il sottosegretario TONONI sottolinea l'attenzione del Governo per una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento in discussione, stanti anche gli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia, e nel dare seguito agli atti di indirizzo del Parlamento e si riserva di replicare più analiticamente alle considerazioni emerse in una successiva seduta.

Il presidente DINI avverte che la Commissione dovrà fissare un termine congruo per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti al provvedimento in esame, tale da consentire alle Commissioni 1ª e 5ª di rendere i rispettivi pareri prima di passare alle relative votazioni.

Il senatore MICHELONI *(PD-Ulivo)* segnala l'esigenza di attendere la replica del Governo prima di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che dovranno necessariamente tener conto, ove necessario, degli elementi di informazione e chiarimento che saranno forniti.

Su proposta del presidente DINI, la Commissione conviene, infine, di fissare in una successiva seduta il termine per la presentazione degli emendamenti e di rinviare il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(1134-B) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaurientemente illustrato nella precedente seduta e propone – essendo nel frattempo pervenuti i pareri espressi da parte delle Commissioni consultate, di cui dà conto – di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sullo stesso, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, all'unanimità, la proposta del Presidente.

(1792) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MANTICA *(AN)* riferisce sul provvedimento in esame che reca la ratifica di un Accordo diretto a favorire e proteggere gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain. In particolare, l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari paesi dell'area mediorientale al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle Parti contraenti.

Nel merito, all'articolo 1, l'Accordo definisce in maniera ampia il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce in capo alle Parti l'obbligo di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti, in conformità con i principi del diritto internazionale ed in base al criterio di non discriminazione tra gli investitori di ciascuna di esse nei loro reciproci territori, garantendo la continuità del trattamento giuridico. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla la clausola della nazione più favorita, consistente nell'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di paesi terzi. In base alla norma in esame, sono tuttavia fatti salvi i diritti e privilegi che una Parte contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in virtù della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o ad accordi economici transfrontalieri.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente, attraverso pagamenti in valuta liberamente trasferibile.

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico. Al riguardo è prevista la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in

cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna Parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente, senza indebito ritardo ed in valuta convertibile, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (previste dal successivo articolo 8). Al riguardo rileva che l'articolo 7, volto a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite (di cui al citato articolo 4), per nazionalizzazione o esproprio *(ex* articolo 5) nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi (di cui all'articolo 6).

All'articolo 10 dell'Accordo si prevede che, in caso di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisca, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Le controversie tra le Parti contraenti, invece, in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte – ai sensi del successivo articolo 11 – ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* su richiesta di una delle Parti, disciplinandone al riguardo le modalità di istituzione e funzionamento.

Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano – ai sensi dell'articolo 12 – quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le Parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le Parti medesime e i loro investitori. All'articolo 13, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti. L'articolo 14 dell'Accordo regola, infine, l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza o eventuale denuncia, per altri dieci anni agli investimenti effettuati antecedentemente. Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

In conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* sottolinea l'opportunità offerta dall'esame del provvedimento in titolo per chiedere una valutazione al Governo sull'attività del Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), organismo che opera nel quadro

dell'attività della Banca mondiale, e, più in generale, dei tribunali arbitrali internazionali.

Il vice ministro INTINI, dopo aver concisamente richiamato il ruolo dell'Italia nella nascita del Regno del Bahrain, nel 1971, si riserva di fornire in una successiva seduta gli elementi di informazione richiesti.

Su proposta del presidente DINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Furio COLOMBO *(PD-Ulivo)* rileva l'opportunità di organizzare un incontro con i rappresentanti delle istituzioni del Regno del Marocco per approfondire lo stato delle relazioni bilaterali e le problematiche dell'area.

Il presidente DINI prende nota della proposta del senatore Furio Colombo riservandosi di assumere al riguardo le opportune iniziative.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

124ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VERZASCHI risponde all'interrogazione 3-01005 del senatore Di Lello Finuoli, rilevando preliminarmente che il deposito munizioni oggetto dell'interrogazione è una struttura risalente agli anni precedenti la Seconda guerra mondiale e che era all'epoca destinato ad ospitare una fabbrica di dinamite. Dopo aver rilevato che esso, anche dopo il secondo conflitto mondiale, è stato utilizzato come deposito di munizioni, il Sottosegretario chiarisce che tale struttura attualmente non custodisce armi, ma unicamente munizioni da guerra e di addestramento di tipo convenzionale, e non detiene alcun manufatto contenente elementi radioattivi.

Quanto alle preoccupazioni espresse in ordine alla tutela dell'incolumità delle popolazioni, egli sottolinea che l'immobile è affidato a un'agenzia di vigilanza privata che, alla luce della severa normativa prevista per la custodia di munizioni e di materiali di armamento, ha predisposto sistemi di controllo attivi e passivi e ulteriori cautele per garantire la sicurezza della struttura.

Nel ribadire che la scelta dei siti per tali funzioni di deposito è operata proprio nel rispetto della popolazione civile residente, il Sottosegretario osserva che la struttura di Monte San Cosimo è ubicata a quattro chilometri dal complesso abitato più vicino e che, all'interno del deposito, il munizionamento è accantonato in appositi manufatti protetti, ciascuno do-

tato, oltre che di cospicue protezioni passive, anche di un sistema di controllo delle scariche atmosferiche e di un dispositivo antincendio.

Per quanto riguarda l'opportunità di utilizzare il deposito per fini civili, il rappresentante del Governo ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento, essendo tale impianto considerato necessario per l'assorbimento di attività istituzionali della Difesa.

Circa l'affermazione riportata nell'interrogazione, secondo la quale l'ENEA DISP ha individuato in tale base un sito per lo stoccaggio di scorie radioattive, egli precisa che in realtà dall'ENEA fu effettuato uno studio per verificare se la base avesse i requisiti fondamentali per poter essere convertita in sito di stoccaggio per rifiuti radioattivi. Lo studio però concludeva senza stabilire l'effettiva idoneità dei siti e collocando in ultima posizione il sito di Pratola Peligna, che pertanto, così come comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non è stato mai più preso in considerazione.

Il senatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando che da molti anni le popolazioni interessate si battono per la chiusura di una base considerata inutile e perché essa venga convertita in una zona funzionale alle attività di agricoltura e ad attività turistiche.

Dopo aver ricordato che, contrariamente agli auspici della popolazione, la fascia di protezione della base militare è stata negli ultimi anni ulteriormente ampliata, egli rileva l'esigenza che il territorio della Valle Peligna, anziché essere destinato ad un inutile deposito di munizioni militari, riceva una più adeguata protezione, anche considerando i rischi altissimi di incendio boschivo che purtroppo affliggono la zona.

La seduta termina alle ore 9,25.

125ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1134-B) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DE GREGORIO *(Misto-Inm)* illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il disegno di legge torna all'esame della Commissione dopo essere stato modificato in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

Egli rileva inoltre che lo scorso gennaio la Commissione difesa dedicò due sedute all'esame, in prima lettura, del disegno di legge. Richiamando il vivace dibattito che ne scaturì, il relatore ricorda che, a seguito dei molteplici interrogativi circa l'opportunità di un accordo in materia di difesa con la Repubblica indiana, il rappresentante del Governo fornì ampie rassicurazioni sul fatto che tale accordo consentiva collaborazioni paritetiche tra le Forze armate dei due paesi, al fine di migliorare il livello di difesa di entrambi.

Dopo aver rilevato che l'India risulta impegnata nel miglioramento dei suoi sistemi d'arma e che ciò, a suo avviso, costituisce un fattore positivo per lo sviluppo dell'industria di difesa italiana, il relatore osserva che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento comporta l'introduzione di un articolo aggiuntivo, in linea con le disposizioni della legge n. 185 del 1990. Il novellato articolo 3 prevede infatti che le parti contraenti si accordino su eventuali forme di cooperazione in materia di armamenti, solo dopo aver stipulato apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. Quest'ultima disposizione prevede che qualsiasi trattativa contrattuale ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso paesi NATO e Unione Europea deve essere comunicata entro 30 giorni al Ministero della difesa, che ha facoltà di disporre limitazioni o condizioni alla conclusione della trattativa stessa. Tale modifica permette così di conferire maggiore trasparenza alla natura delle intese intergovernative tra i due paesi.

Considerate pertanto queste finalità, propone di formulare un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PISA *(SDSE)*, nell'esprimere il suo apprezzamento per le modifiche apportate alla Camera dei deputati, rileva in particolare l'opportunità dell'espresso richiamo alla legge n. 185 del 1990, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di stipulare intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle operazioni nelle materie relative alla coope-

razione nel campo della Difesa. Al riguardo, ricorda l'impegno dell'onorevole Mattarella nel sostenere, alla Camera dei deputati, tale soluzione.

Pur riconoscendo gli sforzi volti a migliorare il testo del disegno di legge di ratifica, la relatrice dichiara la sua astensione. Al riguardo osserva che l'India, benché sia un paese democratico e caratterizzato negli ultimi anni da un ritmo di sviluppo particolarmente elevato, ha un tale tasso di povertà da indurre, alla luce della legge n. 185 del 1990, una maggiore prudenza nello stipulare accordi che prevedano spese elevate per gli armamenti. Richiamando inoltre le gravi vicende di guerra che caratterizzano la Birmania e il Pakistan, la relatrice ritiene opportuno che le autorità indiane forniscano adeguati chiarimenti sulla destinazione delle armi.

La senatrice BRISCA MENAPACE *(RC-SE)*, associandosi ai rilievi avanzati dalla senatrice Pisa, dichiara il suo voto di astensione.

Il senatore RAMPONI *(AN)*, dopo aver osservato l'inopportunità e il carattere ultroneo del richiamo alla legge n. 185 del 1990, contenuto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, esprime il suo voto favorevole, osservando che l'India, oltre ad essere un paese ormai completamente democratizzato, costituisce una presenza importante e stabilizzante nello scenario geopolitico mondiale. Ritiene pertanto positivo che l'Italia avvii con esso una proficua collaborazione.

Il senatore NIEDDU *(PD-Ulivo)*, nell'esprimere il suo giudizio positivo sul parere favorevole formulato dal relatore, evidenzia l'importanza della ratifica di un trattato con l'India in materia di cooperazione nel campo della Difesa, sia per ragioni strategiche sia per gli apporti di grande rilievo che vengono in tal modo assicurati all'avanzamento delle tecnologie al servizio della sicurezza nazionale.

Rileva inoltre il peso politico che la Repubblica indiana ha nell'area orientale del pianeta, ricordando oltretutto gli sforzi compiuti dall'India per una progressiva e radicale democratizzazione delle istituzioni. Per tali ragioni ritiene che l'Italia, come altri paesi europei, recuperando un colpevole ritardo storico, debba procedere sulla strada degli accordi su questioni di grande rilievo internazionale.

Il senatore BERSELLI *(AN)*, dopo aver rilevato l'opportunità di considerare attentamente il contenuto della legge n. 185 del 1990, onde evitare erronee semplificazioni, esprime il suo voto favorevole, rammaricandosi del fatto che la ratifica del trattato avvenga ben cinque anni dopo la sua stipulazione.

Quanto al contenuto dell'accordo, l'oratore ritiene che la cooperazione in materia di Difesa con un paese di così grande rilievo geopolitico apra scenari di grandissimo interesse per l'Italia.

Interviene il sottosegretario CASULA, esprimendo il suo giudizio positivo e auspicando, da parte della Commissione difesa, un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, ribadendo l'importanza dell'accordo che il Parlamento dovrà a breve ratificare, osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati vanno proprio nella direzione indicata dal parere fornito in prima lettura dalla Commissione difesa del Senato. In particolare, egli ribadisce l'opportunità di attribuire al Ministero della Difesa, al fine di garantire una maggiore trasparenza, la facoltà di presentare osservazioni e di sottoporre a condizione la conclusione delle trattative.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, il parere proposto è approvato, con le astensioni delle senatrici PISA *(SDSE)* e BRISCA MENAPACE *(RC-SE)*.

(1855) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PISA *(SDSE)* illustra il provvedimento in titolo, rilevando che l'accordo è finalizzato ad integrare l'Albania nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una sua possibile candidatura a far parte dell'Unione europea. Al riguardo, la relatrice osserva che, benché l'Europa a 27 sembri faticare nel trovare unità politica, il tema della stabilizzazione dei Balcani appare urgente. In tale contesto, la prospettiva di un ingresso dell'Albania nella Unione Europea rappresenta, a suo avviso, un'occasione da perseguire.

L'accordo, nel definire la strategia comune dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali, mira a consolidare la loro stabilizzazione politica, economica e istituzionale.

L'articolo 1 contempla, tra gli obiettivi dell'Accordo, il dialogo come garanzia dello sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti e il sostegno all'Albania nella direzione di una più intensa cooperazione economica e internazionale e nella creazione progressiva di una zona di libero scambio.

Dopo aver brevemente indicato i contenuti del titolo I, che definisce i principi generali concordati tra le parti, quali il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, dello Stato di diritto, dell'economia di mercato, della promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, la relatrice passa ad illustrare il titolo II. Osserva che esso riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale, la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, nonché la valorizzazione della comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Dopo brevi riflessioni sul titolo III (promozione della cooperazione regionale), sui titoli IV e V (libera circolazione delle merci e dei lavoratori, stabilimento delle società e libera circolazione dei capitali) e sul titolo VI (graduale riavvicinamento della legislazione albanese a quella comunitaria), la relatrice passa ad illustrare il titolo VII, che disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, prevedendo in particolare, che le Parti riconoscano l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, nonché del consolidamento dello Stato di diritto. Al riguardo la relatrice rileva che la cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in primo luogo l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

Dopo aver brevemente illustrato il titolo VIII (politiche di cooperazione) e il titolo IX (cooperazione finanziaria), la relatrice rileva che nel titolo X, il quale detta disposizioni istituzionali, generali e finali, particolare rilevanza assume l'istituzione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo albanese, con il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo. Viene inoltre istituito un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento albanese.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa, la relatrice segnala in primo luogo l'articolo 5 che sostiene l'impegno delle parti nella lotta al terrorismo e per il rispetto degli obblighi internazionali che ne derivano.

Particolare rilievo assume, ad avviso della relatrice, anche l'articolo 8, che prevede che le Parti cooperino sulla sicurezza e stabilità in Europa, in particolare nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea. Questo significa, a suo avviso, che le parti contribuiscono alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, sia garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia, sia mediante l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi nonché per la loro piena attuazione. L'Accordo prevede anche, al riguardo, la cooperazione tra le Parti ai fini della creazione di un sistema efficace di controlli delle operazioni di *import/export* e di transito delle tecnologie dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Per quanto riguarda l'articolo 82, esso prevede che, nell'ambito della cooperazione per la lotta contro il riciclaggio del denaro e contro il finan-

ziamento del terrorismo, vi sia un'assistenza amministrativa e tecnica che attui meccanismi adeguati come il gruppo di azione finanziaria internazionale.

Quanto, invece, all'articolo 85, la relatrice osserva che, nell'ambito delle attività per la lotta alla criminalità, esso consente alle Parti di collaborare per prevenire e combattere attività criminali.

L'articolo 124 prevede, infine, che l'Accordo di stabilizzazione e associazione consenta alle Parti di adottare eventuali misure restrittive ritenute necessarie per motivi di sicurezza interna e internazionale.

Ritenendo, per la parte di competenza della Commissione difesa, che l'Accordo sia pienamente condivisibile, la relatrice propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Previa verifica del numero legale, il parere è approvato all'unanimità.

(1517) ***Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Riferisce, in sostituzione del relatore Giulio Marini, il presidente DE GREGORIO *(Misto-Inm)*, il quale illustra diffusamente il contenuto del disegno di legge, rilevando che esso si inserisce nel quadro di precedenti interventi legislativi, ed in particolare della legge n. 120 del 2001 e della legge n. 69 del 2004, in materia di utilizzo di defibrillatori in ambiente extraospedaliero, introducendo una disciplina riguardante la formazione del personale addetto all'utilizzo di tali strumenti.

Quanto al merito del disegno di legge in esame, il relatore osserva che l'ambito di applicazione del provvedimento in titolo riguarda i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), i corsi di formazione e di addestramento in *Basic Life Support Defibrillation* (BLSD) per i soccorritori non medici, che hanno l'obiettivo di assicurare l'impiego in piena sicurezza dei suddetti DAE per le persone colpite da arresto cardiocircolatorio. Essi possono essere realizzati dalle università, dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, dagli ordini professionali sanitari e dagli enti nazionali senza scopo di lucro che operino nel settore dell'emergenza e del soccorso e che dispongano di una rete di formazione. La necessità di innovare la normativa in materia nasce, ad avviso del relatore, dalla considerazione dell'importanza della rapidità degli interventi nei casi di malattie cardio-vascolari.

Il relatore rileva che l'aspetto di competenza della Commissione è contenuto nelle disposizioni dell'articolo 5, comma *a)*, in base al quale è stanziata la somma di 4 milioni di euro annui, per dotare di DAE, nonché di altre strutture e mezzi di soccorso individuati nei punti da *b)* ad *h)*, i mezzi adibiti al soccorso sanitario della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie

di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia municipale. Oltre a questi, è prevista la dotazione di mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché di tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118. Con tale disposizione si persegue l'obiettivo di estendere la disponibilità sul territorio di strumenti essenziali per le emergenze cardiologiche e di incrementare nella popolazione la diffusione di una avanzata cultura sanitaria.

Considerata la finalità dell'iniziativa legislativa, il relatore propone di esprime un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RAMPONI *(AN)*, interrogandosi sulle ragioni dell'assenza, tra i soggetti beneficiari dei mezzi sanitari oggetto, delle altre Forze armate, propone di predisporre un parere favorevole condizionato all'estensione di tali strumenti sanitari a tutti i corpi militari.

Si associa alla richiesta la senatrice BRISCA MENAPACE *(RC-SE)*, rilevando di aver sollevato in più occasioni la questione.

Dopo un breve intervento del senatore BERSELLI *(AN)*, interviene il senatore NIEDDU *(PD-Ulivo)* che, condividendo le osservazioni del senatore Ramponi e della senatrice Brisca Menapace, rileva l'esigenza di esprimere un parere condizionato, nel quale si chieda alla Commissione di merito di modificare l'articolo 5 del disegno di legge in titolo nel senso di prevedere la dotazione dei mezzi di trasporto muniti dei defibrillatori anche alle Forze armate, ora escluse.

Interviene il sottosegretario CASULA, il quale osserva che la eventuale dotazione di tali strumenti sanitari alle Forze armate richiede una spesa non superiore ai due milioni di euro. Rileva pertanto l'opportunità di intervenire nel senso indicato dai senatori intervenuti, considerando in particolare l'importanza di garantire mezzi di soccorso adeguati a soggetti impegnati spesso nel soccorso e nel trasporto di persone in difficoltà.

Il RELATORE, nel condividere i rilievi avanzati dai senatori, propone di formulare un parere favorevole, a condizione che, all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del disegno di legge in titolo, si aggiungano, tra i beneficiari di mezzi di trasporto per i quali è prevista la detenzione di defibrillatori, le Forze armate attualmente escluse, considerando anche che la valutazione della spesa necessaria, secondo quanto indicato dal Ministero della Difesa, è stimata in circa due milioni di euro.

Previa verifica del numero legale, il parere è approvato all'unanimità.

SUL PROSIEGUO DELL'ESAME DEL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE IN TEMA DI RAPPRESENTANZA MILITARE

Il senatore NIEDDU *(PD-Ulivo)* chiede la convocazione di un Ufficio di Presidenza al fine di calendarizzare il prosieguo dei lavori sul testo unificato in materia di riforma della rappresentanza militare, formulando riserve sulle posizioni espresse da alcuni rappresentanti.

Al fine di consentire un adeguato approfondimento delle delicate questioni implicate, chiede inoltre che siano messe a disposizione di tutti i componenti della Commissione eventuali documenti e approfondimenti, contenenti osservazioni sul testo, formulate dai diversi Corpi.

Si associa la senatrice BRISCA MENAPACE *(RC-SE)*.

Il senatore RAMPONI *(AN)* ritiene che, alla luce di eventuali osservazioni e indicazioni dei vari Corpi, sia opportuna la riapertura del termine per gli emendamenti, scaduto il 18 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE assicura che la documentazione verrà posta a disposizione dei senatori già nella seduta di domani. Si riserva altresì l'eventuale convocazione di un Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1517

La Commissione difesa del Senato della Repubblica,

esaminato nella seduta pomeridiana odierna il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

a condizione che, all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, si aggiungano, tra i beneficiari di mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE, le Forze armate escluse, considerato che la valutazione della spesa necessaria, riveniente dalle relazioni tecniche del Ministero della difesa, è stimata in circa 2 milioni di euro.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1861) ***Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO *(PD-Ulivo)*, in qualità di relatore sul provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario TONONI si pronuncia conformemente al relatore.

Verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, il presidente BENVENUTO pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole testé formulata, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(809) ***BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti***

(1283) ***COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente BENVENUTO riepiloga lo svolgimento dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, rammentando che il senatore Barbolini, relatore sui predetti provvedimenti, aveva presentato e illustrato, nella seduta del 9 maggio scorso, un testo unificato, assunto a base dell'esame, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

Ribadisce quindi l'esigenza di conoscere l'orientamento del Governo sul predetto testo unificato, posto che la prospettiva di introdurre un sistema di prevenzione delle frodi, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti, si è imposta all'attenzione generale del Paese, tenendo conto anche della crescita non trascurabile del fenomeno, delle sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nonché dell'ampio consenso che si era registrato in Parlamento nella legislatura precedente su un provvedimento dal tenore analogo riferito alle competenze dell'UCAMP.

Da ultimo, l'oratore sottolinea che il testo unificato mira a implementare la funzionalità della struttura amministrativa già esistente presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento – UCAMP) e che, d'altro canto, emerge anche l'esigenza di proseguire celermente l'*iter* dei predetti disegni di legge.

Il relatore BARBOLINI *(PD-Ulivo)* rimarca l'attualità della questione evidenziata nei provvedimenti all'esame, stante anche la forte crescita registrata in Italia del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo. Ribadisce quindi la validità del testo unificato da lui presentato, soprattutto per l'impianto organizzativo prefigurato, il quale è diretto a favorire una maggiore operatività dell'UCAMP, senza un sostanziale onere per il bilancio dello Stato, prevedendo altresì un contributo degli operatori privati per fruire del servizio. Ritiene in conclusione necessario acquisire l'orientamento del Governo sul testo unificato, attese le numerose sollecitazioni alla conclusione dell'*iter.*

A giudizio del senatore EUFEMI *(UDC)* i profili organizzativi richiamati dovrebbero essere valutati anche nell'ambito del parere che le Commissioni 5ª e 6ª riunite dovranno rendere al Governo sull'atto n. 179, recante lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze: al riguardo andrebbe chiarito se l'Esecutivo condivide le finalità di potenziamento dell'UCAMP, quale struttura amministrativa alla quale è affidata la gestione del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. In generale, l'esame del citato schema di regolamento potrebbe costituire l'occasione per proporre l'eliminazione di strutture inutili e evitare duplicazioni di uffici.

Il senatore BONADONNA *(RC-SE)* concorda con l'indicazione di lavoro avanzata dal senatore Eufemi, non dichiarandosi tuttavia contrario all'ipotesi che l'UCAMP mantenga il proprio attuale assetto organizzativo. Nell'ambito del disegno di complessiva riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, invece, esprime la propria preferenza per

un criterio che eviti la duplicazione e sovrapposizione di funzioni tra le strutture amministrative esistenti.

Il sottosegretario TONONI esprime una valutazione favorevole sul testo unificato, tanto per l'impianto complessivo quanto per le finalità perseguite, ad eccezione che sulla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 1, in ordine alla quale manifesta la propria contrarietà. Infatti la strutturazione dell'UCAMP come ufficio di livello dirigenziale generale, in base a una norma di legge ordinaria, non appare conforme al sistema delle fonti normative, atteso che l'organizzazione amministrativa del Governo è oggetto di una normativa di rango secondario.

Da un punto di vista sostanziale, la predetta previsione comporterebbe anche un aggravio di costi a carico dello Stato, in senso contrario al generale orientamento di rigore nelle decisioni di spesa e richiederebbe altresì, ove approvata, la contestuale soppressione di altre strutture di livello dirigenziale generale. Pertanto manifesta l'avviso che all'UCAMP venga preservata la propria attuale configurazione.

Prendendo atto delle indicazioni formulate dal sottosegretario Tononi, il presidente BENVENUTO auspica che il Governo segua con attenzione l'*iter* del disegno di legge, al fine di concluderne l'esame in tempi brevi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(934) ***BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002***

(1116) ***EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia***

(1284) ***COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre scorso.

Il presidente BENVENUTO rammenta le vicende storiche che hanno originato l'attuale contenzioso tra le imprese italiane creditrici e la Libia, ricordando altresì che il Governo libico, a sua volta, rivendica, nei confronti dello Stato italiano, una riparazione per quanto accaduto nel periodo del dominio coloniale.

Dà quindi conto dell'ampia convergenza dei Gruppi parlamentari sulle iniziative legislative volte a prevedere una garanzia sovrana dello Stato italiano sui crediti vantati dalle imprese nazionali nei confronti della Libia. Al riguardo, si rammarica del fatto che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2008 non abbiano avuto un esito positivo le proposte emendative presentate, tanto dalla maggioranza quanto dal-

l'opposizione, volte a prevedere una dotazione finanziaria in favore delle imprese interessate.

Emerge peraltro la necessità di conoscere anche i contenuti dell'ipotesi di accordo complessivo tra lo Stato italiano e la Libia, il cui Governo sembrerebbe disponibile a incrementare l'offerta dell'indennizzo per i crediti vantati, mentre la notizia dell'accordo tra l'ENI e le autorità locali sulla realizzazione di un impianto produttivo, se da un lato rappresenta un evento molto positivo, dall'altro rafforza l'esigenza di garantire gli interessi anche delle piccole medie imprese che hanno effettuato lavori o servizi per il Governo libico.

Da ultimo, dopo aver rammentato il contenuto delle comunicazioni rese dal vice ministro degli affari esteri Intini, ribadisce la necessità che il Governo si pronunci sui disegni di legge in titolo, anche in riferimento ai profili di carattere finanziario, onde proseguire celermente l'*iter* parlamentare.

Il relatore EUFEMI *(UDC)*, nel riassumere i termini della questione, rimarca che il progetto di accordo bilaterale, di cui si è avuta notizia, sembrerebbe indicare anche una quantificazione dei profili finanziari della vertenza in questione: infatti, secondo quanto riferito dal vice ministro degli affari esteri Intini, le autorità libiche avrebbero manifestato la disponibilità a offrire 300 milioni di euro per gli indennizzi dovuti, a fronte però di una stima sensibilmente maggiore compiuta dalle imprese, che si attesterebbe intorno ai 640 milioni di euro.

Si dichiara quindi contrario all'adozione di una politica diretta a far confluire la soluzione di tale problema finanziario nell'ambito complessivo delle trattative diplomatiche tra i due Paesi, posto che spetterebbe al Governo italiano il compito di individuare al proprio interno un'adeguata soluzione, con la concessione di una garanzia dello Stato sui crediti vantati dalle imprese italiane.

Al riguardo sollecita il Governo ad operare al fine di inserire, con un emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2008, la previsione di una dotazione finanziaria, anche di entità contenuta, destinata a crescere nell'arco di un periodo di tempo di nove anni. Appare dunque fondamentale che il Governo manifesti una reale volontà politica in tal senso, altrimenti gli interventi prefigurati nei provvedimenti in titolo non potranno avere corso nel prossimo anno finanziario.

Da ultimo, ritiene necessario che il Governo compia una verifica sulla quantificazione complessiva degli oneri finanziari nonché sull'attuale stato delle trattative con la Libia. Conclude preannunziando l'intenzione di rimettere il mandato di relatore nell'ipotesi in cui non ci fosse l'auspicato intervento del Governo.

Ad avviso del senatore BONADONNA *(RC-SE)* il Governo deve tener conto degli orientamenti manifestati dagli organi parlamentari sulla tematica in questione, ritenendo peraltro apprezzabile la proposta di soluzione adombrata dal senatore Eufemi.

Il sottosegretario TONONI, nel presupposto che il quadro finanziario di riferimento sia quello richiamato negli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria per il 2008 (che fanno riferimento a una dotazione annua di 93 milioni di euro per un settennio), sottolinea l'esigenza da parte del Governo di compiere un ulteriore approfondimento sulle varie questioni evidenziate. Sotto il profilo delle relazioni diplomatiche, conferma l'esistenza di un'ipotesi di accordo internazionale tra i due Stati, dal contenuto particolarmente ampio, tale da comprendere anche importanti investimenti infrastrutturali da parte delle imprese italiane, citando anche l'esempio dell'accordo raggiunto dall'ENI per la realizzazione di un importante impianto produttivo.

Pur in tale prospettiva, non nasconde le difficoltà per il Governo di poter affrontare, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2008 in modo risolutivo tale questione nei termini auspicati dal senatore Eufemi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

136ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELLEGATTA

indi della Presidente
Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Fioroni, il vice ministro per il medesimo Dicastero, Mariangela Bastico, e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito audiovisivo e del segnale audio per le procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà pertanto adottata.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sull'audizione del Ministro della pubblica istruzione, svolta nella seduta del 13 novembre 2007, sulle modalità di recupero dei debiti formativi

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 13 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

Il senatore DAVICO *(LNP)* osserva anzitutto che il tema del recupero dei debiti induce ad una riflessione di carattere più generale sulle scelte

inerenti la scuola. In proposito lamenta un peggioramento della situazione in termini di incertezza, lassismo e carenza nelle modalità di recupero. Mentre con la precedente normativa – che l'Esecutivo non ha voluto applicare – era prevista una verifica biennale del superamento dei debiti, il nuovo provvedimento impone un giudizio complessivo entro la fine di agosto rimettendo in discussione l'operato degli studenti.

Sottolinea poi che a suo avviso la scuola è costituita soprattutto dagli insegnanti, i quali devono avere gli strumenti adeguati nonché l'autorevolezza e la fiducia da parte della società, a cui peraltro deve corrispondere uno stipendio commisurato alla rilevanza della funzione svolta. I docenti hanno peraltro la responsabilità di valutare gli studenti nel corso di un intero anno scolastico, per cui un margine di qualche mese in più per il recupero non determina una radicale differenza di giudizio.

Dopo aver evidenziato la necessità di valutazioni ponderate e chiare, rimarca la sua preferenza per l'abolizione degli esami di riparazione e deplora l'atteggiamento dell'Esecutivo orientato ad inseguire l'emergenza senza effettuare una riflessione di carattere globale.

Oltre a ciò stigmatizza i preconcetti ideologici che caratterizzano l'azione del Governo, il quale mira esclusivamente ad eliminare le tracce della precedente riforma riproponendo un approccio prettamente statalista. I recenti provvedimenti dimostrano infatti a suo avviso l'interruzione di un processo di modifica con la conseguenza di un aumento della incertezza e della disinformazione, soprattutto a danno delle famiglie.

Reputa pertanto prioritario assicurare la normalità del sistema formativo, anche attraverso un progetto organico di istruzione e formazione, privilegiando una visione globale di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel percorso educativo. Altrimenti, conclude, si attuano esclusivamente interventi-tampone acuendo il senso di sfiducia a detrimento della scuola.

Il senatore MARCONI *(UDC)*, nel giudicare essenziale avviare una discussione su elementi condivisi di ampio respiro, richiama l'eliminazione degli esami di riparazione ad opera dell'*ex* ministro della pubblica istruzione, senatore D'Onofrio. In particolare, rammenta che quella scelta, che l'UDC tuttora difende e sostiene, è stata il frutto di varie esigenze, in parte ispirate ad una sorta di buonismo e, in parte, motivate dalla necessità di alleggerire le famiglie dagli oneri connessi al recupero.

Dopo aver ripercorso i tentativi di superamento degli esami di riparazione introdotti già a partire dagli anni Settanta, esprime apprezzamento a nome del suo Gruppo per le finalità delle misure varate dal Governo in ordine al recupero dei debiti, le quali impegnano le scuole ad una verifica concreta mediante un meccanismo che costituisce, a suo avviso, una giusta mediazione tra l'abolizione degli esami e la promozione con debito.

Suggerisce poi di introdurre una specifica tempistica inerente le prove di verifica, le quali devono essere comunque svolte con la supervisione dei docenti della classe, senza il ricorso ad insegnanti esterni; ritiene quindi che la valutazione debba essere effettuata all'ingresso nella scuola, dopo qualche mese dall'inizio dell'anno scolastico, a conclusione del

primo quadrimestre, indi a giugno e poi a metà luglio, evitando di trascinare la sospensione dal giudizio fino ad agosto. In proposito ritiene che le prove svolte a fine agosto possano rievocare una presunta reintroduzione degli esami di riparazione ed impediscano una corretta organizzazione delle classi per il nuovo anno.

Nel manifestare rammarico per l'elevata percentuale di studenti promossi con debito, reputa che tale circostanza non sia attribuibile esclusivamente ad un generale lassismo atteso che il carico didattico gravante sui ragazzi è nettamente aumentato rispetto al passato.

Lamenta poi un drastico crollo del coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica che testimonia a suo giudizio una scarsa attenzione verso una cultura della partecipazione, subordinata piuttosto al formalismo e al decisionismo degli insegnanti. Al riguardo avrebbe auspicato maggiore coraggio da parte del Governo.

Mostra inoltre particolare preoccupazione per l'eccessivo numero di materie inserite nel percorso didattico, rispetto al quale occorre un intervento a monte che interessi i docenti, altrimenti le misure inerenti il peso massimo degli zaini, contenute nel disegno di legge n. 1848, rischiano di diventare inefficaci.

Esprime infine perplessità sul continuo richiamo alla serietà e al rigore, poiché ciò rischia di generare un clima culturale negativo che si basa esclusivamente sulla aritmetica valutazione degli errori degli studenti senza un approccio di insieme.

La senatrice PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)* ritiene che il tema del recupero dei debiti sia disciplinato in modo più solido ed efficace rispetto al passato e sia ispirato al principio di una scuola rigorosa e attenta al merito, come peraltro è accaduto con riferimento alla legge n. 1 del 2007 sugli esami di maturità.

Manifesta tuttavia perplessità in ordine ai soggetti esterni coinvolti nelle attività di recupero, paventando il rischio di un aggravio di spesa per le scuole nonché di una perdita della funzione delle istituzioni scolastiche sul piano sia istituzionale che formativo.

Occorre inoltre a suo giudizio chiarire che le misure del Governo non hanno affatto reintrodotto gli esami di riparazione tanto più che questi ultimi si collegano ad un modello di scuola ormai superato. Esprime invece il suo favore per un sistema scolastico inclusivo capace di accrescere la competitività e la qualità della formazione.

Ritiene poi essenziale un monitoraggio costante del Ministero affinché le scuole assicurino la qualità del recupero, considerato peraltro che esso è connesso ad una verifica finale, frutto del confronto tra diversi docenti. Il giudizio complessivo ad opera del consiglio di classe è a suo avviso un elemento positivo poiché unisce le competenze per materia ad una valutazione di profilo generale sullo studente.

Auspica altresì che la Commissione sia pienamente coinvolta nella verifica dei metodi adottati per il recupero, tanto sul piano organizzativo che sul piano dell'efficacia in corso d'anno.

Nel condividere le opinioni espresse dal Ministro in ordine alla scuola quale «ascensore sociale», reputa fondamentale che questo principio sia integrato con l'idea di una scuola solidale che premia l'integrazione. In particolare giudica essenziale coniugare rigore e partecipazione nella prospettiva di un nuovo patto educativo tra docenti e discenti, rispetto al quale la revisione degli organi collegiali si colloca nella giusta direzione.

Avviandosi alla conclusione enfatizza l'esigenza di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione nonché di assicurare i diritti degli studenti.

Il senatore SCALERA *(Misto)*, nel sottolineare l'indubbio valore e la qualità delle tematiche affrontate, rammenta con rammarico lo stratificarsi progressivo di riforme che ha caratterizzato il settore e che induce, dunque, ad una riflessione più generale.

In ordine al ruolo della scuola quale unico centro per la formazione dei giovani, si interroga sulla validità di questo approccio tanto più che all'interno della società e del Paese il processo formativo si realizza ormai attraverso altre modalità, come ad esempio i mezzi radiotelevisivi. Al riguardo, nel registrare l'aumento di programmi di natura storica e documentale, rileva un massiccio utilizzo anche della rete *internet*, che ha inaugurato nuovi percorsi di conoscenza, unitamente all'azione di svariate forme associative.

Suggerisce quindi di tenere in considerazione le nuove realtà che si sviluppano al di fuori del sistema scolastico e che vanno maggiormente incontro al mondo dei giovani. In proposito sottolinea l'opportunità di un raccordo tra un modello classico di valutazione e le nuove piattaforme culturali tanto più che i ragazzi non incontrano difficoltà nell'accesso alle nuove tecnologie.

Questa nuova impostazione potrebbe rappresentare a suo giudizio la grande scommessa del futuro, incentrata sul superamento di una visione culturale esclusivamente basata sulla scuola a vantaggio di una prospettiva organica di collegamento con realtà innovative.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro FIORONI, il quale ritiene che la presunta situazione di emergenza sia stata determinata dall'assenza di una efficace programmazione e individuazione degli indirizzi, che ha determinato la necessità di un'azione tempestiva anzitutto per dovere etico.

La promozione di ragazzi che non hanno superato i debiti rappresenta, a suo giudizio, un danno e una mancanza di serietà, dato che in questo modo si impoveriscono gli studenti in termini di conoscenze.

Dopo aver puntualizzato che il precedente Governo avrebbe potuto impedire il progressivo incremento di promozioni con debito, pone in luce i risultati ottenuti circa gli incentivi a favore dell'iscrizione alle materie scientifiche. In proposito rivendica l'operato dell'Esecutivo che ha coinvolto adeguatamente il mondo della scuola nonché quello accademico,

anche attraverso il potenziamento dei laboratori, al fine di motivare gli studenti a riscoprire l'interesse per le discipline scientifiche, al punto che dopo un anno si registra un raddoppio delle iscrizioni. Ciò è stato il frutto di un'azione comune per avviare un processo di sensibilizzazione in vista di una inversione di tendenza e si configura quale importante risultato.

Ritiene altresì che la scuola dell'autonomia necessiti di sforzi ulteriori e assicura al senatore Marconi che i docenti responsabili del recupero saranno quelli delle singole discipline all'interno della scuola, a beneficio dei quali è stata stanziata un'ingente somma.

Precisa altresì che attraverso le misure per il recupero dei debiti sono stati chiusi numerosi «progettifici» ed è stato messo in moto un percorso di tipo diverso, nel quale la pluralità delle prove costituisce il mezzo efficace di valutazione da parte del consiglio di classe. Quest'ultimo peraltro è titolare di competenze che riguardano tutto l'operato del singolo studente sulla base dell'andamento globale delle verifiche.

Fornisce poi assicurazioni alla senatrice Pellegatta in ordine al monitoraggio costante delle nuove modalità introdotte e comunica l'adozione di un recente atto di indirizzo rivolto ai direttori generali affinché, nelle more di una nuova definizione della valutazione dei dirigenti scolastici, le decisioni in termini di nomina ed indennità aggiuntive siano basate prioritariamente sui risultati del recupero.

Condivide poi il rilievo del senatore Scalera sull'impatto delle nuove tecnologie, che occorre senz'altro indirizzare nella stessa direzione rispetto all'educazione scolastica. In tal senso, rammenta del resto di aver già rivolto diversi appelli ai presidenti della RAI e di Mediaset, affinché gli indici di ascolto siano considerati sul piano qualitativo più che quantitativo. Nella medesima prospettiva auspica altresì una collaborazione con la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.

Concorda infine sul delicato ruolo di *internet* nell'educazione dei giovani, schierandosi apertamente in favore della tutela dei diritti dei minori.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi in favore degli Istituti scientifici speciali (n. 195)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI *(FI)*, il quale evidenzia la difficoltà di valutare nel dettaglio l'articolato elenco proposto dal Go-

verno. Osserva tuttavia che in alcuni casi motivazioni del tutto analoghe hanno indotto al finanziamento di taluni enti e al definanziamento di altri. A titolo di esempio cita la Società internazionale di studi francescani di Assisi (finanziata) e la Fondazione Magna Carta (non finanziata). Ciò dimostra, a suo giudizio, che i criteri indicati all'articolo 2 del decreto n. 623 del 1996 non sono stati applicati in modo univoco. Invoca pertanto maggiore correttezza, ove non si voglia attribuire alla diretta discrezionalità del Ministro la scelta degli enti da finanziare.

La senatrice GAGLIARDI *(RC-SE)*, premesso un sincero apprezzamento alla relatrice Carloni per la sua esposizione introduttiva, condivide che i criteri siano estremamente generici e debbano quindi essere interpretati, non essendo del resto ipotizzabile alcun automatismo.

Resta inoltre oscuro l'eventuale contributo integrativo a carico di altre amministrazioni, di cui godano gli enti finanziati, sicché risulta incompleto il quadro complessivo in cui si inseriscono le scarse risorse disponibili.

Ella si sofferma indi su alcuni casi specifici, in ordine ai quali chiede chiarimenti al Governo: da un lato si interroga sulle ragioni che hanno determinato un diverso finanziamento di due enti sostanzialmente analoghi quali la Fondazione Lelio e Lisli Basso e la Fondazione Liberal; dall'altro, domanda in quale rapporto si ponga la Fondazione Politecnico di Milano con il Politecnico medesimo.

Sollecita quindi un approfondimento, anche e soprattutto al fine di comprendere l'indirizzo seguito dal Governo nel concedere i finanziamenti.

Si associa il senatore FONTANA *(PD-Ulivo)*, il quale lamenta a sua volta l'esiguità delle risorse stanziate, nonché la conseguente distribuzione «a pioggia». Auspica quindi l'indicazione di criteri più stringenti che comprendano la verifica sull'utilizzazione dei contributi ricevuti negli anni passati.

Il senatore MARCONI *(UDC)* deplora una confusa sovrapposizione di competenze fra amministrazioni dello Stato, che induce a finanziare alcuni enti tramite la tabella in esame ed altri, del tutto analoghi, attraverso canali diversi.

L'elenco proposto dal Governo contiene infatti istituti assai eterogenei, molti dei quali di interesse prevalentemente locale e quindi preferibilmente da finanziare con contributi regionali.

Dopo essersi soffermato su alcune inclusioni ed esclusioni di dubbia ragionevolezza, invoca una maggiore omogeneità che consentirebbe una riflessione più organica.

Il senatore SCALERA *(Misto)* conviene sulla eterogeneità degli enti finanziati, osservando peraltro che le risorse disponibili sono sì esigue ma non proprio irrisorie.

A fronte di giudizi negativi, cui consegue tuttavia un mero decremento del finanziamento, ma non un'esclusione secca, invita poi ad una maggiore coerenza, anche al fine di poter concentrare i fondi sugli istituti più meritevoli e l'anno prossimo il Parlamento non si trovi nelle medesime difficoltà.

Chiede infine se i componenti della commissione di valutazione fossero effettivamente in possesso di tutte le competenze necessarie per vagliare i requisiti dei soggetti richiedenti.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario DALLA CHIESA, il quale precisa anzitutto che l'attività della commissione di valutazione ha avuto a base i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.

Rileva poi che alcuni contributi di esigua entità sono stati concessi, anche a fronte di giudizi non pienamente positivi, onde consentire la sopravvivenza dell'ente.

Quanto alla composizione della commissione, egli rammenta che ne fanno parte sei professori universitari e un avvocato dello Stato, tutti estremamente qualificati. Egli ne difende quindi convintamente le scelte, assicurando che hanno lavorato in modo assolutamente autonomo, affrontando con competenza la consueta difficoltà di contemperare parametri assai diversi.

Condivide invece la richiesta di un prospetto globale, da cui emerga con chiarezza l'entità dei finanziamenti ricevuti dei singoli enti da altre amministrazioni pubbliche.

Replica altresì la relatrice CARLONI *(PD-Ulivo)*, la quale sottolinea a sua volta come la commissione abbia lavorato a legislazione vigente. Ribadisce poi un sincero compiacimento per la scelta del Ministero di trasmettere una documentazione completa, che consente al Parlamento di esprimere un giudizio ponderato.

Nel merito, apprezza l'attività istruttoria della commissione, che ha operato a suo avviso in modo trasparente ed equilibrato.

Quanto ai parametri, reputa che sia dovere del Parlamento – se lo ritiene – sollecitare il Governo a modificare quelli esistenti, formulando le indicazioni che giudica più opportune. Dissente invece da una critica generica, tanto più se rivolta ad una presunta insufficienza dei dati trasmessi, atteso che quest'anno l'atto è corredato da una documentazione estremamente analitica.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* tiene a precisare di non aver criticato il lavoro della commissione, ma l'inadeguatezza dei criteri applicati. Invita quindi la relatrice ad introdurre nel parere una sollecitazione in tal senso al Governo.

Quanto all'Istituto San Pio V prende atto che il finanziamento debba essere a carico del Ministero dell'economia. Nell'osservare che ciò rende disponibile una quota significativa di risorse per gli enti inseriti nell'elenco, raccomanda peraltro al Governo nel suo complesso di erogare tempestivamente il dovuto finanziamento all'Istituto, affinché esso non risulti illegittimamente penalizzato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 195

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema in titolo,

premesso che la ripartizione dei fondi per gli istituti scientifici speciali si rivolge ad enti di primaria importanza e di indiscutibile rilievo, tanto per la produzione scientifica quanto per la tradizione storica;

manifestato rammarico per il ritardo con cui l'atto giunge all'esame del Parlamento, dovuto alla tardiva istituzione della commissione preposta alla valutazione delle richieste di finanziamento (5 settembre 2007), la quale quindi si è potuta riunire solo a partire dal 21 settembre scorso;

espresso comunque un giudizio positivo sul lavoro compiuto dalla commissione di valutazione, che ha operato con cura e celerità, utilizzando un metodo che incrocia il monitoraggio delle iniziative con l'analisi dei consuntivi;

manifestato apprezzamento per la qualità degli atti trasmessi, che risultano dettagliati e articolati, con una chiara e adeguata indicazione dei criteri di selezione, di modo che il Parlamento può esprimere un parere più consapevole anche in relazione ai singoli istituti;

valutato positivamente che l'entità dei contributi corrisposti premia la rilevanza della produzione scientifica, la tradizione storica e la capacità di realizzare i progetti adottati e che essa è calcolata rispetto ai bilanci consuntivi e alle attività svolte;

rilevato favorevolmente che la commissione giudichi la coerenza e la congruità delle domande in rapporto a tutte le entrate economiche che concorrono al sostegno degli enti richiedenti;

registrata con rammarico la riduzione delle risorse disponibili a fronte di un incremento delle domande per il 2007, pari a 202 richieste per un totale di oltre 77 milioni di euro, rispetto ad un *budget* che ammonta a 9.890.500 euro;

preso atto che nella tabella non figura l'Istituto di studi politici San Pio V di Roma, al quale la legge n. 293 del 2003 assegna annualmente un finanziamento statale pari 1.500.000 di euro a carico del Dicastero dell'economia e delle finanze;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita l'Esecutivo a reperire risorse aggiuntive in vista del prossimo riparto, al fine di superare l'insufficienza tendenziale delle cifre stanziate in rapporto alle necessità avanzate dagli enti;

2. si raccomanda una maggiore tempestività nella predisposizione dell'atto e nella conseguente trasmissione alle Camere per il prescritto parere.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

128ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della CISA S.p.A. (n. 187)

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. (n. 188)

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e Padova (n. 189)

(Pareri al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

È aperta la discussione generale congiunta.

La presidente DONATI, dopo aver lamentato la mancata approvazione delle linee guida previste dal documento tecnico allegato alla delibera CIPE n. 1 del 2007, alle quali, una volta varate, le convenzioni in esame dovranno adeguarsi, vanificando pertanto in parte il dibattito svolto in Commissione, si sofferma sul merito dei provvedimenti in titolo. Al riguardo pur esprimendo apprezzamento per la presenza di un più stringente quadro sanzionatorio e di controllo, ritiene che sia necessario comunque risolvere la questione relativa al duplice ruolo dell'ANAS S.p.A. di concedente-controllore e di concessionario, auspicabilmente attraverso l'istituzione di una Autorità indipendente.

Con riferimento alla convenzione autostradale tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Brescia-Padova, esprime un giudizio fortemente critico sulla formulazione dell'articolo 4, nella parte in cui prevede una proroga

ultradecennale della concessione. L'istituto della proroga oltre a non essere conforme alle linee generali dettate dalla direttiva interministeriale n. 283 del 1998, si pone in evidente contrasto con le logiche concorrenziali di mercato, imposte dalla normativa comunitaria.

Sempre in relazione all'articolo 4, esprime un giudizio critico anche sulle modalità di realizzazione delle infrastrutture autostradali con particolare riferimento al completamento della tratta Valdastico Nord, per la quale non ricorrono i presupposti necessari per la costruzione dell'opera, tenuto conto, fra l'altro, dell'assenza dell'accordo quadro tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione e del mancato esito positivo della procedura di compatibilità ambientale (VIA).

Con riferimento allo schema di convenzione autostradale tra ANAS S.p.A. e Società autocamionale della CISA S.p.A., osserva come analoghe critiche desti la proroga della concessione prevista dall'articolo 4. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sul comma 2 dell'articolo 4, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della tratta autostradale Parma-Nogarole Rocca, è consentita una rinegoziazione del piano economico-finanziario e della concessione da parte dei soggetti contraenti.

Svolge poi considerazioni critiche sul comma 2-*bis* dell'articolo 4 il quale prevede che l'ANAS S.p.A. possa limitare l'intervento del concessionario alla sola prima tratta funzionale dell'opera di realizzazione dell'autostrada regionale Cremona-Mantova, destinata ad intersecare il tracciato progettato dal concessionario presso Bozzolo, e che conseguentemente sia consentita una rivisitazione degli effetti sul piano economico-finanziario e sulla concessione.

Conclude ribadendo, anche a nome del Gruppo dei Verdi, la propria contrarietà alla realizzazione della suddetta opera anche per i problemi di compatibilità ambientale che essa pone.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sulla riunione appena svolta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, precisando che in quella sede non è stato raggiunto il consenso unanime sul programma dei lavori, con particolare riferimento alla tempistica del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1588 recante disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo**,** che dovrebbe aver luogo nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di martedì, antimeridiana e notturna di mercoledì e antimeridiana e pomeridiana di giovedì della prossima settimana.

Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi su tale proposta di calendario.

Il senatore BUTTI *(AN)*, ribadendo i rilievi già formulati nel corso dell'Ufficio di presidenza, osserva come non vi siano i presupposti di urgenza tali da giustificare la fissazione di numerose sedute settimanali della Commissione per l'esame del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo.

La proposta di calendario illustrata dalla Presidente ed approvata a maggioranza dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, viene quindi posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della CISA S.p.A. (n. 187)

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. (n. 188)

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e Padova (n. 189)

(Pareri al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore STIFFONI *(LNP)*, nello svolgere talune considerazioni sullo schema di convenzione autostradale tra ANAS S.p.A. e Società autostrada Brescia-Padova, osserva che la realizzazione della tratta Valdastico Nord non solo è ritenuta essenziale a livello comunitario ma è anche particolarmente rilevante per la soluzione dei problemi di viabilità dell'autostrada Valsugana. Con riferimento al completamento del tratto Valdastico Sud, il quale collega le città di Vicenza e di Rovigo, precisa che i lavori di

esecuzione hanno già avuto avvio. Dopo aver dichiarato di non condividere le critiche emerse nel corso del dibattito sia sull'istituto della proroga che sui profili relativi agli extra profitti, esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo dello schema di convenzione.

Il senatore MARTINAT *(AN)* dà preliminarmente conto del parere contrario espresso dal NARS (Nucleo di Attuazione e Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità) sullo schema di convenzione sottoscritto tra l'ANAS S.p.A. e la società Atlantia S.p.a., nel quale sono ripresi di fatto i rilievi già formulati dall'opposizione nel corso delle audizioni, recentemente svoltesi, sia del Ministro delle infrastrutture che del Presidente dell'ANAS, riconducibili in particolare alla non conformità delle convenzioni stipulate con quanto disposto dai commi 82 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato dalla legge finanziaria per il 2007, in materia di convenzione unica.

Quanto al merito dei provvedimenti in titolo, dopo aver osservato come la previsione della proroga possa considerarsi ammissibile nel caso della concessione della società Autocamionale della Cisa, in quanto la realizzazione della tratta autostradale Parma-Nogarole-Rocca rappresenta un'opera di primaria importanza, peraltro già programmata da oltre venti anni, rileva che invece nel caso della concessione con la società autostrada Padova-Brescia la proroga della convenzione risulta inaccettabile in quanto il completamento della tratta Valdastico Nord doveva essere già realizzato dalla concessionaria sulla base dell'originario accordo.

Con riferimento allo schema di convenzione autostradale tra ANAS e la società delle autostrade di Venezia e Padova, sottolinea che sarebbe necessario valutarne la compatibilità con quanto previsto dall'articolo 37 del disegno di legge finanziaria per il 2008 in materia di federalismo infrastrutturale.

Dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sulle modalità di realizzazione del federalismo autostradale, il quale finisce per concretizzarsi in una mera cessione della proprietà pubblica delle strade alla cogestione delle Regioni, sottolinea la necessità di procedere ad una revisione del ruolo dell'ANAS, attraverso una più netta separazione fra i ruoli di concedente-controllore e di concessionario-controllato.

Il senatore GRILLO *(FI)*, dopo aver ricordato le censure mosse dal Governo ad inizio legislatura sul sistema delle concessioni autostradali e i provvedimenti legislativi assunti per ovviare a tali presunte distorsioni, sulla cui retroattività l'Opposizione aveva espresso numerose riserve, osserva che gli schemi di convenzione in esame di fatto riproducono le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore dell'istituto della convenzione unica e che la questione relativa alla separazione del ruolo di concedente da quello di concessionario dell'ANAS è rimasto insoluto.

Dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sulla disposizione contenuta nel piano economico-finanziario dell'ANAS che prevede il subentro dell'azienda nelle concessioni in scadenza, determinando una so-

stanziale ripubblicizzazione del sistema autostradale, si sofferma sul federalismo infrastrutturale.

Al riguardo pur ritenendo condivisibile in linea di principio tale istituto, esprime un giudizio critico sulle modalità di realizzazione seguite, lamentando in particolare l'assenza di una normativa quadro.

Conclude svolgendo talune considerazioni sullo schema di convenzione autostradale tra ANAS e società Autocamionale della Cisa, esprimendo un giudizio positivo sulla formulazione dell'articolo 4.

Con riferimento alla realizzazione della tratta autostradale Parma-Nogarole-Rocca ne rileva l'importanza strategica sul piano della logistica anche nell'ottica di far fronte all'esigenze di sviluppo della portualità ligure.

La senatrice PALERMO *(RC-SE)*, dopo aver dichiarato di condividere pienamente i rilievi critici formulati dal Relatore con riferimento sia alla mancata adozione delle linee guida previste dal documento tecnico allegato alla delibera Cipe n. 1 del 2007, sia alle proroghe delle concessioni, sottolinea come sarebbe opportuno rivedere le scelte di politica dei trasporti nel Paese, favorendo lo sviluppo del trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma e prestando maggiore attenzione alla manutenzione delle strade e autostrade rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture. In particolare rileva che per risolvere i problemi della mobilità nelle aree rientranti nell'ambito della convenzione autostradale con la società Autocamionale della Cisa, sarebbe stato più opportuno favorire il completamento della tratta ferroviaria Pontremolese.

Il senatore MASSA *(PD-Ulivo)*, dopo aver espresso un giudizio positivo per le decisioni in materia infrastrutturale assunte dall'attuale Esecutivo, le quali attraverso il reperimento di effettive risorse, stanno consentendo l'avvio dei lavori di realizzazione di importanti opere strategiche, ricorda le considerazioni formulate dal presidente Ciucci sulla situazione finanziaria dell'ANAS prima dell'inizio del proprio mandato.

Dopo aver sottolineato come la stipula di nuove convenzioni non si ponga in contrasto con l'istituto della convenzione unica, svolge talune considerazioni sulle questioni relative alla necessità di distinguere il ruolo di concedente da quello di concessionario dell'ANAS e alla previsione di proroghe delle convenzioni. Dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza rilevata dal Relatore di recepire all'interno degli schemi di convenzioni le considerazioni formulate dal Cipe in materia di *extra* profitti, esprime apprezzamento per le convenzioni nel loro complesso ed in particolare per la presenza di un più stringente quadro sanzionatorio e di controllo.

Conclude sottolineando come non sia questa la sede per valutare l'opportunità o meno delle scelte generali in materia di politica dei trasporti.

Il senatore MAZZARELLO *(PD-Ulivo)*, dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sulla previsione del subentro dell'ANAS nelle con-

cessioni in scadenza, si sofferma sull'istituto del federalismo infrastrutturale rilevando la necessità di procedere all'adozione di una normativa quadro.

Dopo aver osservato come ogni valutazione sulle convenzioni nel loro complesso debba essere effettuata tenendo conto preliminarmente dell'utilità oggettiva dell'opera da realizzare, e come le tratte autostradali previste nei provvedimenti in esame oltre ad essere essenziali non debbano essere considerate alternative rispetto alle infrastrutture ferroviarie, si esprime positivamente sull'istituto della proroga, laddove motivata da contigenze oggettive.

Viene quindi chiusa la discussione generale congiunta.

Il senatore Paolo BRUTTI *(SDSE)*, replicando ai senatori intervenuti, ritiene innanzitutto opportuno sottolineare come la Commissione si sia trovata nella necessità di entrare nel merito dell'utilità delle varie opere autostradali in occasione dell'esame delle relative convenzioni, non avendolo potuto fare, in modo unitario, in un momento antecedente.

Quanto poi all'uso dell'espressione «convenzione unica», occorre ricordare che nel disegno di legge finanziaria per il 2007 è stata utilizzata la locuzione «unica convenzione» (e non già «convenzione unica»), intendendosi con ciò affermare l'esigenza di ricomprendere in un unico strumento tutti gli atti aggiuntivi che si sono, in passato, via via stratificati nel tempo dopo l'adozione di ciascuna convenzione; pertanto, il legislatore, piuttosto che introdurre il concetto di convenzione unica o di convenzione tipo, ha inteso introdurre una semplificazione volta più che altro a ricondurre ad unità il gran numero di documenti che hanno sempre accompagnato ogni convenzione.

Era stata poi prevista la predisposizione di apposite «linee guida», che dovrebbero servire, tra l'altro, a conferire uniformità a tutte le nuove convenzioni, specie con riferimento alle problematiche di carattere finanziario. Senonché, le linee guida predisposte dall'ANAS non sono state ancora fatte proprie dal CIPE, per cui, piuttosto che potersi affermare oggi la presunta incoerenza tra le convenzioni già sottoscritte e linee guida non ancora adottate, occorre invece prendere atto che, con tutta probabilità, una mancanza di uniformità tra le diverse convenzioni potrà essere riscontrata nel momento in cui le linee guida in questione saranno state finalmente fatte proprie dal CIPE.

Quanto poi alla questione delle opere aggiuntive previste da due delle tre convenzioni in esame, occorre innanzitutto distinguere tra quella relativa alla tratta Parma-Nogarole Rocca e quella concernente la Valdastico Nord; quest'ultima, infatti, a differenza della prima, non è mai stata prevista in alcuna concessione adottata in passato, di talché – come ha osservato l'Unione europea – per quanto riguarda tale tratta, ogni eventuale inserimento in concessione dovrà necessariamente passare attraverso una nuova gara pubblica. Per quanto riguarda invece la Parma-Nogarole

Rocca, probabilmente una nuova gara non sarebbe necessaria, essendo tale tratta già contemplata da una precedente concessione.

Con riferimento infine alla problematica attinente l'opportunità di prevedere sin d'ora, o meno, eventuali proroghe delle concessioni, poiché l'ammortamento degli investimenti realizzati non sarà probabilmente stato completato entro il termine di scadenza delle stesse, una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'espressa previsione che, con l'espletamento delle nuove gare, le società subentranti si impegnino a pagare un prezzo di subentro, seguitando a destinare una parte dei proventi dei pedaggi autostradali che percepiranno in futuro sulla tratta attualmente in servizio a ristoro della quota degli investimenti sulla nuova tratta, anche avviata dai precedenti concessionari, il cui ammortamento non sia stato completato.

Preannuncia infine che predisporrà tre distinte proposte di parere con condizioni.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di procedere subito al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 840, 1122, 1365 e 1389 in materia di veicoli di interesse storico, nonché al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 728, 858, 911, 1044 e 1404 in materia di legislazione portuale.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(840) ***CAMBER. – Modifiche e integrazioni alle norme sulla classificazione e la circolazione dei veicoli di interesse storico o collezionistico***

(1122) ***BERSELLI ed altri. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e gli autocaravan***

(1365) ***BENVENUTO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico***

(1389) ***PIANETTA. – Disposizioni in materia di veicoli d'epoca e d'interesse storico o collezionistico***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

La PRESIDENTE riferisce brevemente sul lavoro svolto dal Comitato ristretto, ringraziando innanzitutto il relatore, senatore Filippi, per l'impegno profuso, facendo presente che è stata predisposta una proposta

di testo unificato (pubblicata in allegato al resoconto) su cui, in quella sede, si è registrata l'unanimità dei consensi.

Propone pertanto che tale proposta di testo unificato venga adottata quale testo base al quale riferire le proposte emendative, il cui termine di presentazione può essere fissato per le ore 18 di mercoledì 12 dicembre p.v.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(728) ***CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali***

(858) ***GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale***

(911) ***CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale***

(1044) ***MAZZARELLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale***

(1404) ***MENARDI e MARTINAT. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale***

– e petizione n. 138 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il relatore MAZZARELLO *(PD-Ulivo)*, dopo aver ricordato che la settimana scorsa si è concluso un ampio ciclo di audizioni che ha consentito ai componenti della Commissione di conoscere le posizioni dei vari soggetti interessati, con l'eccezione dell'Associazione italiana terminalisti portuali che non è stato ancora possibile ascoltare, propone che l'esame prosegua per il momento nell'ambito di un Comitato ristretto che potrà predisporre una proposta di testo unificato. Tale Comitato ristretto potrà altresì ascoltare la su ricordata associazione.

La Commissione conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto per la redazione di una proposta di testo unificato.

La PRESIDENTE invita pertanto tutti i Gruppi rappresentati in Commissione a comunicare al più presto agli uffici il nominativo del loro rappresentante nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domattina, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 840, 1122, 1365 E 1389

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un autoveicolo ovvero un motociclo, un triciclo o un quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) associazione: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) certificato: il certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4;

d) Amministrazione competente: Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;

e) autorità competente: Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione;

f) registro dell'associazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 5;

g) registro dell'Amministrazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 2.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associa-

tivi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti:

a) riunire non meno 60 club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno 50 soci iscritti;

b) presenza e operatività in non meno di sei regioni italiane e da almeno tre anni nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero dei tali veicoli;

c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4.

6. Presso l'Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Art. 3.

(Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. È considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, triciclo o quadriciclo di età non inferiore a 30 anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette che, già inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, sia stato dichiarato e certificato ai sensi dell'articolo 4 da una delle associazioni, iscritte nel registro dell'Amministrazione.

Art. 4.

(Certificato di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico che attesta, tra l'altro, la data di costruzione e modello del veicolo, le caratteristiche tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica di idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché

specifica indicazione di quelle modificate o da modificarsi, la sussistenza ed elencazione delle modifiche e/o sostituzioni apportate al veicolo medesimo ed ogni eventuale ulteriore annotazione che valga a significare la rilevanza dello stesso sotto un profilo di valutazione storico-collezionistica.

2. Il medesimo certificato deve altresì attestare lo stato di conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni intercorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo ovvero al luogo di rinvenimento dello stesso, ed alle modalità di conservazione comprovate con perizia giurata di soggetto rappresentante legale dell'associazione, ovvero di altra persona che risulti stabilmente legata all'associazione, con conferimento di incarico scritto e specifiche funzioni di certificazione.

3. Lo stato di corretta conservazione del veicolo può essere altresì comprovato da certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione, allegando in tal caso documentazione almeno fotografica del veicolo nello stato precedente e successivo alla realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino.

Art. 5.

(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. Le associazioni, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministro dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, una Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati.

3. La Commissione di cui al comma 2, ha altresì il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i 20 ed i 30 anni di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tali veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all'atto della radiazione, ai fini del controllo delle Amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonché della verifica che

gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sono disciplinate le procedure di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree private, ai sensi comma 3, nonché le forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi.

Art. 6.

(Responsabilità delle associazioni e garanzia)

1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.

2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell'associazione un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro.

3. L'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000; tale sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi; l'associazione che reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, e con la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'Amministrazione.

4. In ogni caso l'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è responsabile della reintegrazione all'Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione, tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata al-

l'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L'Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell'associazione.

6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.

7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

8. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

Art. 7.

(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)

1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente, ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di venti giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.

3. Nel termine di due mesi dalla data di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico, le associazioni inviano all'autorità competente, copia dell'intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredato di ogni documento necessario e/o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell'associazione stessa.

4. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di quindici giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione in club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti e/o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione provvedimento di assegnazione di

un termine da uno a due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale tempo l'autorità competente notifica all'associazione provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.

6. L'associazione, sospesa ai sensi del comma 5, comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può anche effettuare ispezioni.

8. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, 3 e 4, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2**,** con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine da uno a due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto. L'Autorità competente può eventualmente disporre ispezioni. L'autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.

Art. 8.

(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4, se del caso corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente, di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine: in questo caso detti

veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

3. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» *(historicum)*, da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» *(historicum)*, riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.

4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2 e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 9.

(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. L'ammissibilità alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico che abbiano subito delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che siano stati già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è subordinata all'approvazione da parte degli UMC del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – da effettuarsi secondo i principi e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

2. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dal

controllo tecnico dell'elemento di cui al punto 8.2 dell'Appendice IX – art. 238 – al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo «Codice della Strada».

3. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al DPR 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «all'articolo 60» sono aggiunte le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera « *m)*» è aggiunta la seguente:

«*m-bis)* veicoli di interesse storico e collezionistico;»;

c) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole «e di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

2) al comma 1 le parole «nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

4) al comma 6 la parole «, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 215 è abrogato;

b) nell'appendice V – art. 227 al titolo III, lettera F), il capoverso «lettera b)» è soppresso.

Art. 11.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative della presente legge. Sono in particolare

definite la natura e l'entità delle modifiche e/o sostituzioni ammissibili sui veicoli di interesse storico e collezionistico che, in ogni caso, non possono superare una percentuale di incidenza, rispetto all'originalità del veicolo, stimata secondo parametri fissati dalla Commissione costituita ai sensi dell'art 5, comma 2, nonché le procedure per la verifica dell'idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i relativi costi.

2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti altresì caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini dell'ammissione alla circolazione sulle strade.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come definiti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b),».

3. I veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono quelli di cui all'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. La proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, un tricicli o un quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Al fine di implementare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'Autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, relativi autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli o quadricicli, come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti presso di essi.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, anche agli autoveicoli

ovvero ai motocicli, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall'articolo 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempreché per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta l'iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito l'iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all'articolo 1, decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento delle maggior somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 9 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che si è testé conclusa l'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui rialzi delle materie prime agricole e sugli effetti sui prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari, dei rappresentanti dei Mercati Associati e dei rappresentanti del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1608) ***CAPRILI ed altri. – Misure per lo sviluppo del settore ittico***
(Esame e rinvio)

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*, relatore, rileva che il settore della pesca e della filiera ittica, che rappresenta una delle attività economiche di maggiore tradizione nell'economia nazionale, dopo i consistenti tassi di crescita registrati fino agli inizi degli anni '90, ha visto un progressivo ridimensionamento del suo contributo al prodotto interno lordo. L'intero settore – prosegue il relatore – negli ultimi anni, ha visto una diminuzione del proprio ruolo nell'economia nazionale, che ha riguardato in particolare il comparto della pesca nel Mediterraneo, con riflessi evidenti in termini di perdita di posti di lavoro e di una progressiva ridu-

zione dell'occupazione, pur essendosi avuti negli anni passati momenti di ripresa e parziale crescita della produzione, peraltro non accompagnata da una crescita dei ricavi, frenata dalla dinamica, in flessione, dei prezzi. Ulteriori motivi di difficoltà per il settore sono stati causati, nel corso degli anni, da alcuni fattori congiunturali, nonché da fenomeni ambientali, come l'emergenza mucillagini. Rileva, pertanto, che il settore sta attraversando un periodo di profondi e gravi mutamenti che richiedono concrete azioni per il potenziamento delle imprese del settore, per la tutela dell'occupazione e per una pesca sostenibile e che il disegno di legge in esame si muove in tale direzione. Si sofferma, quindi, sulla grave situazione in cui versa il comparto ittico nazionale e il suo progressivo ulteriore peggioramento attestato dagli indicatori di settore che evidenziano una riduzione degli utili per gli imprenditori e un forte aumento tendenziale delle importazioni. Su tale situazione pesa una molteplicità di fattori, che ha reso necessaria da un lato una programmazione dello sforzo di pesca in ambito nazionale e anche in ambito europeo, con conseguente difficile mediazione e contrattazione in relazione alle richieste comunitarie, e dall'altro una politica volta a stabilire intese e accordi produttivi in considerazione della crescente competizione con i numerosi Stati che si affacciano sul Mediterraneo. Sullo sfondo di questo complesso quadro di relazioni internazionali, influiscono sulla capacità di ripresa e di sviluppo del settore i fattori più direttamente economici legati alle dimensioni della flotta nazionale e alle difficoltà di capitalizzazione ai fini dell'attuazione di un indispensabile processo di riorganizzazione del settore, che consenta di affrontare le sfide competitive di un mercato sempre più globalizzato, all'interno del quale le imprese della pesca sono chiamate a misurarsi con nuove priorità e nuovi scenari economici e di mercato. Evidenzia, quindi, che l'analisi della struttura produttiva della pesca italiana dimostra come la stessa sia caratterizzata in massima parte dalla frammentazione del comparto in imprese di medie e piccole dimensioni, radicate e diffuse nel territorio, spesso sottocapitalizzate e con difficoltà di accesso al credito e scarse capacità di investimento. Sottolinea, quindi, come la situazione e le problematiche del settore siano state oggetto di un alto livello di attenzione da parte del Parlamento, testimoniato dalla presentazione di un elevato numero di strumenti di sindacato ispettivo, presentati sia alla Camera dei deputati che al Senato, da parte delle diverse forze politiche di maggioranza e opposizione, le quali condividono sia l'individuazione delle principali problematiche attuali, sia le possibili azioni da intraprendere a livello governativo al fine di affrontarle, incidendo in particolare sul profilo finanziario e fiscale, oltre che su ulteriori aspetti relativi al comparto. Ritiene, quindi, che la situazione delineata evidenzia pertanto l'esigenza che al comparto sia dedicata la massima attenzione da parte delle forze politiche e delle istituzioni, in vista dell'adozione di una gamma di strumenti di intervento sia a livello comunitario che a livello nazionale. In questo contesto si inserisce l'iniziativa legislativa in esame, finalizzata a realizzare una serie di interventi legislativi volti ad attuare una strategia complessiva di sviluppo del settore, al fine di superare la filosofia dei sin-

goli e limitati interventi normativi che hanno contraddistinto nel tempo la legislazione a sostegno del comparto. Le molteplici misure proposte con il presente disegno di legge sono riconducibili ad alcuni profili fondamentali che consentono di configurare una strategia organica di intervento, e che possono essere individuati nei distretti ittici, nel commercio del settore, nel rafforzamento della filiera, negli strumenti finanziari e altre misure di sostegno all'imprenditoria, e infine nelle attività connesse ai servizi ambientali.

Il relatore passa quindi ad illustrare gli articoli del disegno di legge in esame. L'articolo 1 definisce le finalità e gli obiettivi del disegno di legge; gli articoli 2 e 3 hanno ad oggetto la pesca di qualità e i distretti ittici. I primi sono definiti come sistemi produttivi omogenei ad alta concentrazione di piccole e medie imprese, dei quali si evidenzia l'identità storica e territoriali e il legame con le altre attività locali e con le tradizioni e vocazioni naturali del territorio, e alla cui individuazione provvedono le regioni. I distretti ittici sono individuati nelle aree marine omogenee sotto l'aspetto ambientale, sociale ed economico, finalizzati ad una gestione razionale delle risorse biologiche e anch'essi individuati dalle regioni. L'articolo 4 introduce lo strumento dei contratti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e imprenditori ittici, volti alla promozione, allo sviluppo e alla tutela delle vocazioni produttive del territorio e dell'imprenditoria ittica locale. L'articolo 5 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo apposito destinato poi alla tutela delle tradizioni e caratteristiche ambientali dei territori costieri, sia ad incentivare la commercializzazione di prodotti ittici tradizionali. Il profilo relativo al commercio dei prodotti della pesca è oggetto dell'articolo 6, il quale detta disposizioni concernenti sia il commercio all'ingrosso, per la cui disciplina rinvia alla legge n. 125 del 1959, sia la vendita al dettaglio, in ordine alla quale viene stabilita sia una disciplina con regolamento regionale per i comuni il cui consumo annuo sia superiore a 50 tonnellate, sia l'istituzione obbligatoria di mercati al dettaglio a seconda della popolazione dei comuni, fatta salva comunque la vendita diretta da parte dei produttori.

Il rafforzamento della filiera ittica – prosegue il relatore – è perseguito, negli articoli da 7 a 10, attraverso gli strumenti degli accordi di filiera e della programmazione negoziata, nonché tramite la promozione della cooperazione, anche nell'impegno di questa sotto l'aspetto della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura. In particolare, si prevede la promozione, da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale, finalizzati a programmi di investimenti a carattere interprofessionale, secondo criteri e modalità definite con decreto dello stesso Ministro. Quanto agli strumenti di programmazione negoziata, rileva che questi dovranno conseguire obiettivi strategici individuati nel documento unico di programmazione e nel documento di programmazione economico-finanziaria di riferimento, ai quali il CIPE dovrà destinare una quota individuata nell'ambito dei fondi stanziata annualmente dalla legge finanziaria

ai sensi della legge n. 208 del 1998, concernente interventi e promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Lo strumento della cooperazione viene rafforzato prevedendo all'articolo 9 la presidenza semestrale della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria che ne fanno parte, nonché la possibilità di cooperazione con organismi promossi dalle associazioni della cooperazione per i compiti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004. E' altresì previsto dall'articolo 10 un potenziamento della ricerca scientifica effettuata da strutture cooperative. Le misure finanziarie di sostegno al settore ittico sono contenute negli articoli successivi. In particolare, l'articolo 11 conferma la disciplina del credito peschereccio e dei relativi finanziamenti con riferimento agli articoli 43 e 46 del decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilendo altresì la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie del Fondo centrale per il credito peschereccio e altre risorse indicate nei programmi triennali della pesca e dell'acquacoltura, al fine di sostenere e promuovere strumenti di garanzia del credito e di innovazione finanziaria o assicurativa. Quanto all'articolo 12, avente ad oggetto l'estensione alla pesca del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, richiama l'attenzione sul fatto che la disposizione sia stata resa operante nell'ordinamento dal decreto-legge n. 81 del 2007, che con il comma 1-*bis* dell'articolo 15 ha disposto in tal senso, rendendo pertanto superflua la previsione dell'articolo 12 in questione. Particolare rilievo – osserva il relatore – assume l'articolo 13, che istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII), la cui gestione e copertura sono disciplinate dall'articolo 14 con richiamo alle funzioni e alle risorse assegnate all'ISMEA, al quale spetta il compito di fornire servizi alle amministrazioni pubbliche connessi allo sviluppo delle imprese del comparto e di consulenza riguardo alla gestione degli incentivi, di promozione di nuove imprese e ricezione di finanziamenti pubblici per lo sviluppo imprenditoriale, nonché ulteriori competenze in materia di accesso al credito e finanziamento di programmi di sviluppo aziendale. Si sofferma, inoltre, sugli articoli successivi che prevedono altre misure di sostegno imprenditoriale al settore, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile, per la quale l'articolo 15 estende alla pesca il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mentre l'articolo 16 estende alla pesca e all'acquacoltura alcune agevolazioni per il lavoro autonomo, e l'articolo 17 che estende al settore le disposizioni riguardanti la cassa integrazione dei salari prevista per i lavoratori agricoli. L'articolo 18 prevede l'esenzione dell'imposta di bollo, già vigente per il settore agricolo, anche per il settore della pesca, mentre l'articolo 19 destina gli introiti versati allo Stato, relativi a autorizzazioni amministrative inerenti l'attività di pesca, all'attuazione delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

Il relatore conclude richiamando l'importanza del provvedimento in esame, per il quale auspica un'approvazione in tempi rapidi e richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione a valu-

tare l'opportunità di poter proseguire, terminate le necessarie fasi procedurali, l'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il presidente CUSUMANO auspica che, data la rilevanza del provvedimento, la Commissione possa proseguirne l'esame in sede deliberante.

Intervengono quindi brevemente, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore MARCORA *(PD-Ulivo)* e le senatrici NARDINI *(RC-SE)* e ALLEGRINI *(AN)*, manifestando fin d'ora un orientamento favorevole all'ipotesi di proseguire, in sede deliberante, l'esame del disegno di legge, una volta terminate le necessarie fasi procedurali.

Il sottosegretario MONGIELLO manifesta altresì un orientamento favorevole alla prosecuzione del provvedimento in sede deliberante, terminate le necessarie fasi procedurali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 29 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il vice presidente del Consiglio dei ministri Rutelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARABOSIO, dopo aver precisato che nella seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico, avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato, del vice presidente del Consiglio dei Ministri Francesco Rutelli, in materia di turismo

Il presidente SCARABOSIO, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al vice presidente del Consiglio Francesco Rutelli.

Il vice presidente del Consiglio RUTELLI ricorda preliminarmente come a seguito della modifica costituzionale del 2001 approvata con *referendum* popolare la competenza in materia di turismo sia stata assegnata alle Regioni. Tuttavia, il Governo ha ritenuto indispensabile rendere effettiva un'attività di impulso e coordinamento per impostare una strategia na-

zionale sul turismo. Rammenta l'importanza economica del settore e che altre nazioni nostre concorrenti hanno guadagnato posizioni in tale campo. Ritiene che l'Italia debba valorizzare il proprio territorio e le proprie regioni ma nello stesso tempo avere anche una strategia nazionale. Spiega che la delega sul turismo è stata affidata al Vice Presidente del Consiglio in quanto si tratta di una materia trasversale cui affluiscono competenze dell'industria, dei trasporti, delle infrastrutture, dell'ambiente e della cultura. Ritiene che l'Italia abbia immense potenzialità e rimanda per le considerazioni di dettaglio, alle audizioni già svolte in Senato presso la 7ª Commissione e alla Camera dei deputati presso la Commissione attività produttive.

Ricorda positivi esempi di sviluppo locale, quale la riviera di Rimini che sta portando avanti una politica di destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso l'attivazione dei settori del turismo congressuale e delle fiere. Al riguardo rileva come il turismo congressuale sia il settore turistico con il maggiore valore aggiunto. Rammenta poi le iniziative intraprese dal Governo soprattutto con la scorsa legge finanziaria, nonché l'istituzione del Comitato per le politiche turistiche, organo cui partecipano ministeri, regioni e categorie produttive. Coglie l'occasione per rendere noti due recenti avvenimenti di livello internazionale. Innanzitutto, l'Italia il 26 novembre 2007 è stata confermata per il secondo quadriennio consecutivo come componente del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione mondiale del turismo – Agenzia delle Nazioni Unite – nel corso dell'Assemblea Generale che si tiene in questi giorni a Cartagena (Colombia). In secondo luogo, avvisa che Roma è stata scelta quale sede del Segretariato permanente del Comitato mondiale per l'etica nel turismo, che verrà insediato presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Segnala inoltre le risorse destinate alle regioni dal quadro strategico nazionale attraverso uno specifico programma.

Passa quindi ad illustrare dettagliatamente le vicende inerenti la creazione del Portale *Internet* «Italia.it», che hanno di recente avuto ampio spazio sulla stampa.

Evidenzia innanzitutto come il vice presidente, con la delega al turismo, non abbia una competenza amministrativa specifica per la gestione di questa iniziativa. Infatti, tale competenza spetta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Tuttavia, in qualità di responsabile per il turismo si è fatto carico delle sollecitazioni che arrivavano al riguardo. Ripercorre quindi analiticamente tutte le fasi di gestazione dell'iniziativa a partire dal 2004, anno in cui furono stanziati 45 milioni di euro per la realizzazione del progetto.

Di tale stanziamento iniziale, 25 milioni di euro sono stati destinati alle Regioni per sviluppare i propri contenuti digitali da mettere a disposizione nei propri portali e in quello nazionale, mentre i rimanenti 20 milioni di euro alla gestione tecnica e redazionale del sito fino alla fine del 2007, oltre alla sua promozione e pubblicità. Successivamente è stata svolta una gara con assegnazione del progetto ad un gruppo di imprese. Tuttavia, tali imprese non hanno rispettato le scadenze che erano state

loro imposte. Il 22 febbraio 2007 è stato pubblicata su *Internet* una versione sperimentale del Portale «Italia.it». Al momento il Portale non aveva raggiunto livelli qualitativi adeguati, tuttavia si ritenne che una sua pubblicazione avrebbe potuto responsabilizzare gli operatori e di conseguenza accelerare la risoluzione dei problemi alla base dei ritardi. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha istituito una Commissione di indagine per far luce sulle criticità che hanno accompagnato la realizzazione di tale Portale. Sulla base delle conclusioni della Commissione di indagine, l'Avvocatura generale dello Stato ha ipotizzato un'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti della concessionaria e dei funzionari del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Il vice presidente del Consiglio ha quindi deciso di trasmettere gli atti alla Procura Generale della Corte dei conti, giudice competente sulla materia. Evidenzia inoltre che i ritardi suddetti sono da addebitarsi anche alla complessità del coordinamento delle regioni e a responsabilità di alcune regioni. Relativamente alla politica da assumere in futuro, ritiene si possa affidare la gestione dello sviluppo del Portale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che si occupa da tempo di promozione del turismo all'estero. Ritiene infine che ulteriori chiarimenti potrebbero essere forniti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'ENIT.

Interviene il senatore CAPRILI *(RC-SE)* il quale, nel rendere noto che non potrà continuare a partecipare alla seduta per un concomitante impegno istituzionale, chiede che le comunicazioni del vice presidente del Consiglio Rutelli proseguano anche in altra seduta per consentire alla Commissione di discutere in modo esaustivo su tutti gli aspetti della politica del turismo e non soltanto sulle specifiche vicende del Portale «Italia.it».

Si associano i senatori BANTI *(PD-Ulivo)* e PARAVIA *(AN)*.

Il vice presidente del Consiglio RUTELLI dichiara la propria disponibilità a proseguire le comunicazioni in altra seduta.

Il presidente SCARABOSIO dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore STANCA *(FI)*, dopo aver sottolineato che le comunicazioni del vice presidente del Consiglio Rutelli in materia di turismo vengono rese dopo ben 18 mesi dall'inizio della legislatura, chiede che la Commissione convochi anche il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais a riferire sull'argomento specifico del Portale Italia.

Nel rivendicare la paternità del progetto, del quale sottolinea l'importanza, atteso lo sviluppo delle prenotazioni turistiche via *Internet* nonché dei Portali degli altri Paesi nostri concorrenti, ne riconosce la complessità dovuta anche al quadro ordinamentale che assegna la competenza in materia alle regioni. Ritiene che la cifra di 45 milioni stanziati inizialmente

fosse necessaria in quanto finalizzata non solo alla creazione dell'infrastruttura tecnologica del Portale ma anche allo sviluppo dei suoi contenuti e al loro periodico aggiornamento. Inoltre, parte di tali risorse era destinata anche alla promozione e alla pubblicità del progetto. Ricorda come già nella scorsa legislatura egli stesso, in qualità di Ministro per l'innovazione, avesse dovuto rilevare le insufficienze delle aziende nello sviluppo del progetto. Già allora fu consultata l'Avvocatura dello Stato e si decise di arrivare ad una transazione applicando alle imprese affidatarie delle penali.

Quanto alle conclusioni della Commissione di indagine istituita dal Ministro Nicolais, segnala come tale organismo abbia affermato che non hanno fondamento le critiche sull'eccessivo costo dell'opera. Si rammarica tuttavia che tale Commissione non abbia ascoltato i dirigenti ministeriali responsabili del progetto nella scorsa legislatura.

Chiede quindi che il vice presidente del Consiglio Rutelli risponda a taluni quesiti specifici. Innanzitutto chiede di sapere perché in questi 18 mesi non si sia dato corso allo sviluppo del progetto. In secondo luogo, domanda le ragioni che hanno portato alla apertura al pubblico del Portale benché esso si trovasse ancora in uno stato embrionale. Infine, chiede cosa intenda fare il Governo per risolvere la situazione. Relativamente ad un possibile coinvolgimento dell'ENIT, segnala che l'attuale Presidente dell'ENIT, dottor Umberto Paolucci, potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi dato che ha ancora rapporti di lavoro con l'azienda *Microsoft* che era l'azienda seconda classificata nella gara di assegnazione del progetto.

Il presidente SCARABOSIO dà quindi la parola al vice presidente del Consiglio Rutelli per la replica, restando inteso che si proseguirà in altra seduta allo svolgimento delle comunicazioni del vice presidente del Consiglio sulle altre questioni inerenti più in generale gli indirizzi di politica del turismo.

Il vice presidente del Consiglio RUTELLI sottolinea come proprio la estrema complessità delle politiche amministrative in materia di turismo ha fatto si che fossero necessari due anni solo per arrivare ad un accordo tra lo Stato e le Regioni per lo sviluppo del progetto del Portale. Riguardo al possibile conflitto di interessi del Presidente dell'ENIT, fa presente che nessuno ha sollevato in passato un conflitto di interessi per l'allora Ministro Stanca che proveniva dall'azienda IBM, azienda che si è aggiudicata la gara per lo sviluppo del Portale. Preannuncia che potrebbe essere presentato un emendamento al disegno di legge finanziaria 2008, attualmente all'esame del Parlamento, affinché venga attribuita all'ENIT la competenza per la gestione del Portale. Ritiene conclusivamente che potrebbe essere utile un indirizzo del Parlamento sulle modalità di revisione del progetto e sui parametri cui esso dovrà corrispondere in futuro.

Il senatore STANCA *(FI)* interviene per fatto personale al fine di precisare che dal 1º aprile del 2001 non ha più avuto alcun rapporto con l'IBM neanche a livello di consulenza.

Il presidente SCARABOSIO, ringraziato il vice presidente del Consiglio Rutelli per la disponibilità rinvia il seguito della procedura informativa in titolo ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARABOSIO avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
TREU

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente TREU ricorda che la Commissione bilancio, in data 27 giugno 2007, ha richiesto al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1577, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3 del Regolamento. Successivamente a tale richiesta, sono pervenuti informalmente alla Presidenza della Commissione, da parte del Ministero dell'economia, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, alcuni rilievi critici sui profili di copertura del provvedimento, relativamente, in particolare, agli articoli 3, sul pagamento rateale dei debiti contributivi e 7, sulla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, nonché al comma 3 dell'articolo 2, relativo all'esonero dei pensionati ultraottantenni dagli obblighi di comunicazione dei propri dati reddituali. La Presidenza della Commissione si è pertanto attivata, promuovendo incontri informali tra rappresentanti dell'INPS, della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici legislativi del Ministero del lavoro e dell'economia, al fine di verificare la possibilità di pervenire a modifiche del testo idonee a superare i rilievi sulla copertura finanziaria. All'esito di tali incontri, il relatore Poli ha predisposto una riformulazione dell'articolo 2, mentre non sembrano superabili le obiezioni sugli articoli 3 e 7, per i quali, dunque, si profila un'ipotesi di soppressione.

Il relatore alla Commissione POLI *(UDC)* illustra quindi l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che, oltre a sopprimere il comma 3 della versione originaria, recepisce le osservazioni formulate sullo stesso articolo 2 nel parere della Commissione affari costituzionali. Illustra altresì l'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3, pur osservando che i rilievi formulati dal Ministero dell'economia tramite la Ragioneria generale dello Stato non appaiono del tutto convincenti, poiché il fine della disposizione di cui all'articolo 3 era appunto quello di incrementare gli introiti dell'istituto attraverso una razionalizzazione delle modalità di rateizzazione dei debiti contributivi non iscritti a ruolo. Per quel che concerne l'articolo 7, il Ministero del lavoro ha fatto sapere che è ormai prossima l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 311 del 2004, per la definizione delle modalità tecniche, operative e di regolamentazione riguardanti l'avvio della procedura di trasmissione telematica *on line* della certificazione di malattia all'INPS da parte del medico curante. L'adozione di tale provvedimento renderebbe in effetti superflua la disposizione di cui all'articolo 7, oggetto di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato in relazione alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2 dello stesso articolo 7. Pertanto, il relatore preannuncia il suo parere favorevole sull'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, già presentato dalla senatrice Alfonzi e dal senatore Zuccherini.

Il PRESIDENTE rileva che le obiezioni della Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 3 riguardano essenzialmente la incertezza di un futuro incremento del gettito a fronte di una riduzione certa delle entrate dell'Istituto derivanti da un allungamento del periodo di rateizzazione del debito contributivo. Prende quindi atto della presentazione degli emendamenti 2.1 e 3.2 da parte del relatore Poli e fissa alle ore 16 di domani, giovedì 29 novembre, il termine per la presentazione di eventuali sub emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Ai soggetti che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

3. In caso di presentazione della comunicazione reddituale nel termine previsto per la presentazione della successiva la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.»

Art. 3.

3.2

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1
ALFONZI, ZUCCHERINI

Sopprimere l'articolo.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1793

Il presidente MARINO comunica che la Sottocommissione per i pareri, nella seduta testè svolta, ha rimesso alla sede plenaria l'esame del disegno di legge n. 1793, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo. Il disegno di legge sarà messo all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1517) ***Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre 2007.

Il presidente MARINO avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e che pertanto non si può procedere alle votazioni. Propone una breve sospensione della seduta, in attesa che la 5ª Commissione si esprima.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* ritiene preferibile rinviare l'esame del provvedimento in titolo, attesa l'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato per la votazione degli emendamenti.

La senatrice BAIO *(PD-Ulivo)*, nel ribadire la piena disponibilità della propria parte politica a favorire una sollecita approvazione del provvedimento, giudica opportuna una breve sospensione della seduta, sino a che la Commissione bilancio avrà concluso l'esame in sede consultiva.

La senatrice BIANCONI *(FI)*, dopo aver rammentato che sul disegno di legge vi è un'ampia convergenza delle forze politiche, ritiene opportuno non rinviare l'esame qualora sia ragionevole supporre che la 5ª Commissione si esprima in tempo utile per avviare le votazioni sin dalla seduta in corso.

Il presidente MARINO dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,50.

Il presidente MARINO, dopo aver fatto presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 28 novembre 2007

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la mancanza del prescritto numero legale, necessario per procedere all'esame dell'affare assegnato sulla crisi idrica del lago di Garda e dello schema di decreto legislativo in materia di limitazione delle emissioni di composti organici conseguenti all'uso di solventi in pitture e vernici, il presidente SODANO, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Mercoledì 28 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,45.

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo.

Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria, svolge una relazione, a cui fanno seguito ulteriori considerazioni del dottor Ettore Artioli, Vice presidente per il Mezzogiorno.

Pongono quindi domande e formulano osservazioni il deputato Giacomo MANCINI (RosanelPugno), i senatori Costantino GARRAFFA (PD-U) e Franco MALVANO (FI).

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il presidente Luca Cordero di Montezemolo e il vicepresidente Ettore Artioli, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 novembre 2007

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), dott. Antonio Pastore, sulla istituzione dell'albo unico tra dottori commercialisti e ragionieri e le relative conseguenze sulle rispettive casse di previdenza

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,40 alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 28 novembre 2007

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, dottor Franco Cezza, dottor Alessandro Ridolfi, Luogotenente Gaetano Caggiano e Maresciallo Capo Simone Vacca.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato l'8 maggio 2007 presso l'Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata di Roma

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame dello schema di relazione in titolo, sospeso nella seduta del 3 ottobre 2007, nel corso della quale era stato illustrato un nuovo schema predisposto dai relatori.

Il relatore, senatore BODINI, illustra una serie di integrazioni che sono state richieste alla direzione generale dell'ospedale San Giovanni in merito ad errori nel conteggio delle giornate di degenza poste a base del fatturato per il servizio di biancheria ed alimentazione.

Il relatore, senatore CURSI, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Bodini.

La senatrice EMPRIN GILARDINI suggerisce di individuare con maggior esattezza il periodo a partire dal quale il *management* aziendale ha riscontrato tali errori.

I relatori, senatori BODINI e CURSI, nel condividere il suggerimento posto dalla senatrice Emprin Gilardini, si impegnano a precisare il periodo temporale a partire dal quale si è avuta consapevolezza degli errori nel conteggio, nonché ad indicare l'entità finanziaria degli stessi errori.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato ai relatori a redigere un ulteriore nuovo schema di relazione, corredato dalle integrazioni che sono state richieste.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 3 luglio 2007 presso l'Ospedale «Sant'Anna» di Ronciglione (VT)
(Esame e conclusione)

Il relatore, senatore CURSI, illustra lo schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 3 luglio 2007 presso l'Ospedale «Sant'Anna» di Ronciglione (VT).

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di relazione, che sarà allegato al resoconto della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI informa che nella giornata di ieri è pervenuta da parte del direttore generale degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) la risposta in ordine alla richiesta in merito all'ammontare di alcuni finanziamenti.

La seduta termina alle ore 9,05.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL 3 LUGLIO 2007 PRESSO L'OSPEDALE «SANT'ANNA» DI RONCIGLIONE (VT)

In data 3 luglio 2007, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale composta dai senatori Bodini, Carrara, Cursi e Massidda, ha effettuato, nell'ambito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento, un sopralluogo presso l'ospedale «Sant'Anna» di Ronciglione (VT). Tale sopralluogo ha avuto origine anche a motivo del verificarsi, nel periodo aprile-giugno 2007, di tre casi di decesso di pazienti ricoverati presso l'Unità Operativa Complessa (UOC) di Ematologia, interna al nosocomio, per infezione da *pseudomonas aeruginosa*.

Il presidio territoriale «Sant'Anna» di Ronciglione, unitamente all'ospedale di Belcolle di Viterbo e a quello di Montefiascone, rientra nel Polo ospedaliero centrale della ASL di Viterbo ed ha sede all'interno di una struttura, in sufficiente stato di conservazione, risalente ai primi del '900, di quattro piani, di cui tre fuori terra, realizzata in mattoni di tufo e circondata da un ampio giardino utilizzato anche come parcheggio per i veicoli di servizio.

La struttura ha subito nel corso del tempo numerose trasformazioni configurandosi negli anni '70 come ospedale generale di zona con le attività di Pronto soccorso, sala operatoria, le degenze di Medicina generale, Chirurgia generale, Ostetricia e Ginecologia con annesso nido, i servizi di laboratorio analisi, Radiologia e prestazioni ambulatoriali.

L'esigenza di razionalizzazione dei servizi aziendali e conseguentemente quella di economicità nell'erogazione di prestazioni ha fatto sì che, dall'anno 1998 in poi, si è proceduto ad un costante percorso di ridimensionamento del sito ospedaliero, fino all'attuale configurazione che vede attiva all'interno del presidio un'unica Unità Operativa Complessa di Ematologia consistente in 8 posti letto per il ricovero ordinario e 9 posti letto per il *day hospital*.

Risultano operanti, inoltre, all'interno della struttura una UOS di primo soccorso ed un servizio di *day surgery* e chirurgia ambulatoriale attinente alle seguenti attività specialistiche: Chirurgia generale, Chirurgia per l'urgenza, Chirurgia vascolare, Ginecologia, Ortopedia, Ortopedia chirurgica per la mano e per il ginocchio, Oculistica e Urologia.

È presente inoltre un ambulatorio polispecialistico per visite di Cardiologia, Ginecologia, Neurologia, Urologia, Ortopedia, Diabetologia, Die-

tologia, Chirurgia, Oculistica, Otorino, Ecodoppler, Ecografia, Endocrinologia e Endoscopia digestiva.

La Commissione nel corso del sopralluogo ha dapprima proceduto alla visita delle strutture del nosocomio dopodichè ha proseguito con la audizione del *management* aziendale, ed in particolare del Direttore generale della ASL di Viterbo, dottor Giuseppe Aloisio, del Direttore di presidio, dottor Giuseppe Cimarello e del Direttore dell'UOC di Ematologia, dottor Marco Montanaro. Si è provveduto inoltre alla acquisizione di cospicua documentazione, attualmente agli atti della Segreteria della Commissione.

Considerazioni

La visita alla struttura ha denotato gli effetti di una recente ristrutturazione, pressoché totale: la vecchia pavimentazione in marmo, le pareti ed i soffitti risultano ora in buono stato, così come gli infissi in alluminio anodizzato.

Al piano di accesso, sono dislocati gli uffici della Direzione di Presidio ed una sala per i prelievi ematici. Gli ambienti, sufficientemente arredati, si presentano in buone condizioni strutturali, anche grazie ai recenti lavori di ordinaria manutenzione dianzi accennati.

Al piano superiore, anch'esso di recente ristrutturazione, si trova il *day hospital* di ematologia. Le camere di degenza sono allestite secondo gli attuali *standard* alberghieri e constano di 9 posti letto. Vi si trovano, altresì, lo studio del primario; un laboratorio di citoflorimetria; vari ambulatori, tra i quali, quelli di Cardiologia, Neurologia, Ginecologia, Urologia, Oculistica, Ortopedia, Diabetologia e Dietologia.

Si è avuto modo di constatare che le finestre del corridoio, di tipo *vasistas*, hanno l'apertura verso l'interno, il che le rende estremamente pericolose poiché, quando aperte, gli spigoli vivi delle stesse si trovano ad altezza uomo e sporgono sensibilmente dalla linea del muro.

Sullo stesso piano trovano sede i locali per la preparazione dei farmaci antiblastici, distinti in zona filtro, zona stoccaggio dispositivi di protezione individuale, area manipolazione con cappa ed impianto di ventilazione ed estrazione dell'aria. Ulteriori due locali sono adibiti alla microscopia.

All'ultimo piano si trova l'area che è stata oggetto di maggiore attenzione da parte della Commissione, e cioè quella di degenza dell'UOC di Ematologia, sottoposta in principio a sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, a seguito del verificarsi del decesso dei tre pazienti colpiti da infezione da *pseudomonas aeruginosa* ed, in seguito, dissequestrata in data 29 giugno 2007.

Il reparto, all'atto del sopralluogo, non ospitava alcun paziente poiché in attesa di bonifica e sanificazione, così come da prescrizione della locale Procura. Il reparto di degenza è dotato di 8 posti letto dislocati in quattro camere da due posti letto ciascuna con servizio igienico autonomo. L'accesso al reparto avviene attraverso una zona filtro dotata di armadietti per

il deposito degli effetti personali, di lavabo e di tutto il materiale monouso necessario alla vestizione del personale.

Il sopralluogo si è esteso anche alle due sale operatorie utilizzate principalmente per il *day hospital*. Le stesse risultano di recente ristrutturazione e tecnologicamente all'avanguardia. In prossimità delle stesse si trova una camera dedicata alla sterilizzazione dei ferri, munita di autoclave.

Nel corso delle audizioni, riferite principalmente all'approfondimento delle possibili cause di decesso dei tre pazienti colpiti da infezione, i vertici aziendali ed in particolare il Direttore dell'UOC di Ematologia, dottor Montanaro, hanno riferito che la struttura adotta sistematicamente tutti i protocolli di monitoraggio necessari a prevenire casi di infezione in corsia e, soprattutto, che la storia clinica dei pazienti si differenziava per patologia e complessità. In particolare si trattava di una donna di 70 anni affetta da leucemia acuta mieloblastica insorta dopo mielodisplasia in recidiva, di un uomo di 59 anni affetto da mieloma ed infine di una donna di 66 anni affetta da leucemia acuta mieloblastica secondaria a mielodisplasia refrattaria a terapia di prima linea, ed in fase aplastica dopo trattamento di seconda linea. In tutti i tre casi sono state eseguite emocolture e colture delle secrezioni bronchiali con risultanze positive per *pseudomonas aeruginosa*.

Conclusioni

L'attuale esigenza di contenimento dei costi della sanità e quindi di concentrazione in strutture di grandi dimensioni e di alta specializzazione dei servizi sanitari mal si conciliano con la sopravvivenza di presidi quale quello di Ronciglione che offrono una quantità di servizi limitati e con costi indiretti elevatissimi data la modestia della struttura. Tuttavia è bene ricordare che l'offerta di prestazioni sanitarie attiene al sistema di servizi sociali a vantaggio del cittadino e pertanto l'equazione costi-benefici va ponderata non solo in termini economici ma anche in ragione dell'utilità del servizio reso al cittadino utente. In questa ottica è ragionevole affermare che tale presidio offre un prezioso servizio ad un ampio bacino di utenza che altrimenti si vedrebbe costretto, anche per un semplice prelievo o un banale esame radiografico, a lunghi tragitti stradali con inevitabili disagi ed altrettanto dispendiose perdite di tempo.

Attiene senza dubbio alla titolarità regionale ed in subordine a quella aziendale la scelta di mantenere in vita, o meno, presidi di tale natura in relazione ai costi sopportati.

Se però, per i motivi dianzi accennati, sembra ragionevole la dislocazione sul territorio di presidi a servizio del cittadino anche di modeste dimensioni (come in questo caso per visite specialistiche, ambulatorio analisi, radiologia e primo soccorso), appare però del tutto irrazionale la collocazione in un presidio distaccato di un'unica Unità Operativa Complessa di Ematologia che, in genere, rappresenta uno dei reparti di eccellenza all'interno di un ospedale, e soprattutto deve essere inserita all'interno della filiera dei servizi diretti ed indiretti che solo un grande ospedale può of-

frire. Tra le tante considerazioni possibili si accenna al solo fatto che, in caso di necessità di trasporto di un paziente in un reparto di rianimazione, sono necessari più di trenta minuti di ambulanza in un tracciato stradale del tutto impervio.

La Direzione aziendale ha condiviso i rilievi formulati dai membri della Commissione in ordine a tale modello di architettura sanitaria, motivando che l'originaria collocazione prevista all'interno dell'Ospedale generale di Belcolle-Viterbo, non è stata possibile a causa di un lungo contenzioso con l'impresa aggiudicataria dell'appalto di ristrutturazione dell'ospedale stesso, che di fatto da lungo tempo ha bloccato i lavori. E' parso di capire che appena trovata una soluzione a tale stallo delle opere e a completamento dei lavori, l'UOC di Ematologia sarà collocato all'interno del nosocomio di Belcolle.

Ciò premesso, dalla visita ispettiva effettuata e dalla documentazione acquisita si è avuto modo di constatare che presso l'UOC di Ematologia vengono routinariamente effettuati, secondo gli *standard* previsti, controlli batteriologici sui pazienti ricoverati, consistenti in colture di sorveglianza all'ingresso in reparto su tutte le principali cavità naturali, sulle urine e sulla cute.

Ogni episodio febbrile significativo viene sistematicamente indagato con emocolture ripetute sia da catetere venoso centrale, quando presente, che da vena periferica. Colture da liquidi biologici e secrezioni vengono effettuate secondo il contesto clinico prevalente. I risultati di tali esami vengono sistematicamente riportati in uno specifico *database* onde disporre di un costante monitoraggio delle infezioni batteriche e fungine prevalenti ed incidenti. Dai dati emergenti dalla sistematica osservazione della patologia infettiva e dagli isolamenti batterici ottenuti si sono evidenziate utili informazioni quali la prevalenza di infezioni da s*tafilococco epidermis ed aureus* nel biennio 2004-2005, che risultano drasticamente diminuite a seguito di opportuni interventi di carattere igienico-terapeutico mirati alla gestione corretta dei cateteri venosi centrali. Nello stesso periodo le infezioni da *pseudomonas aeruginosa* costituivano una trascurabile percentuale del totale degli isolamenti batterici. La presenza di *pseudomonas aeruginosa*, sia nelle colture di sorveglianza che nelle emocolture, ha registrato un incremento a partire da giugno 2006, pur rimanendo nell'ambito dei valori attesi.

Attualmente il reparto di Ematologia risulta operativo solo per ciò che attiene alle prestazioni di *day hospital* e alle visite ambulatoriali; la degenza (8 posti letto) viene effettuata presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Belcolle-Viterbo. Ciò in attesa della riapertura del reparto che avverrà solo dopo l'accertamento delle cause di infezione da *pseudomonas* da parte dei tecnici dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani», incaricato della sanificazione degli ambienti. I primi risultati mostrerebbero il ritrovamento di una forte concentrazione di *pseudomonas aeruginosa* nei *dispenser* del sapone della medicheria infermieri.

In conclusione, limitatamente a quanto si è potuto appurare nel corso della ispezione, la Commissione ritiene di non dover evidenziare partico-

lari fatti o carenze ascrivibili al *management* aziendale e sanitario in ordine ai casi di decesso verificatisi. E' opportuno ricordare che sul fronte giudiziario la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, nella persona del sostituto procuratore dottor Renzo Petroselli, ha avviato un'indagine al riguardo tesa ad individuare eventuali responsabilità. Nel corso dell'audizione dello stesso procuratore in Commissione, tenutasi in data 19 giugno 2007, stante la fase d'inizio dell'inchiesta medesima, non sono emersi elementi significativi relativi allo svolgersi dei fatti.

Appare comunque utile ricordare che i casi di infezioni contratti a seguito di ricoveri ospedalieri sono assai frequenti in Italia (ed in Europa): il dato nazionale dimostra infatti che a fronte di 9.500.000 pazienti ricoverati ogni anno in Italia, ben 533.000 sono colpiti da un'infezione presa in corsia o sala operatoria; tra le principali infezioni si evidenziano la setticemia (32%) e la polmonite (18%). Su 4.000 casi di infezioni analizzate più della metà sono causate da *pseudomonas aeruginosa*, *escherichia coli* e *stafilococco aures.* Sarebbe pertanto auspicabile a livello nazionale una revisione dei protocolli e degli *standard* di controllo attualmente in essere presso le strutture ospedaliere.

Tutto ciò premesso i relatori propongono alla Commissione l'approvazione della presente relazione fissando il termine di 180 giorni per una ulteriore disamina della situazione in ordine a possibili nuovi elementi che possano emergere dalle indagini dell'Autorità Giudiziaria o dalle risultanze dei tecnici dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani» in ordine ai fatti accaduti.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 novembre 2007

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1861) ***Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori***, approvato dalla Camera dei deputati

(1824) ***ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* riferisce sul disegno di legge n. 1861, già approvato dalla Camera dei deputati, che sancisce la natura giuridica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), qualificata come ente pubblico economico a base associativa, e ne individua le funzioni. Si sofferma sul comma 4 dell'articolo 1, nel quale sono definite le modalità di nomina del Presidente della Società: si prevede che questi sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'Assemblea della SIAE. La disciplina così individuata, pur confermando le procedure attualmente seguite, le innova per il fatto di non prescrivere la deliberazione del Consiglio dei ministri, come invece prevede in via generale l'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. Ritiene peraltro che, a tale riguardo, non vi siano obiezioni di costituzionalità. Riferisce quindi sui contenuti del disegno di legge n. 1824, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. In conclusione, pro-

pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1790) ***Deputato Marina SERENI ed altri. – Contributo straordinario in favore dello Staff College delle Nazioni Unite, con sede in Torino***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1791) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale – a suo giudizio – non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1792) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale non presenta profili critici in termini di costituzionalità; propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 novembre 2007

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1791) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1792) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1793) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 7ª Commissione:

(1861) ***Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(1824) ***ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori***: parere favorevole con osservazioni.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 novembre 2007

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

indi del Vice Presidente
LEGNINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1790) ***Deputato SERENI ed altri. – Contributo straordinario in favore dello Staff College delle Nazioni Unite, con sede in Torino***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore presidente MORANDO *(PD-Ulivo)* e del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1830) ***Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore presidente MORANDO *(PD-Ulivo)* e del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(74) ***MALABARBA. – Riforma della rappresentanza militare e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate***

(428) ***RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare***

(652) ***NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare***

(1683) ***GIAMBRONE ed altri. – Riforma del sistema della rappresentanza militare***

(1688) ***Giulio MARINI. – Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi del personale militare***

(Parere alla 4ª Commissione sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente MORANDO *(PD-Ulivo)*, in qualità di relatore, illustra il testo unificato in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni del provvedimento riguardano anche procedure di negoziazione del rapporto di impiego del personale militare. Occorre pertanto valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

Il sottosegretario CASULA conviene con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione delibera pertanto la richiesta di predisposizione della relazione tecnica ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1824) ***ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori***

(1861) ***Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TECCE *(RC-SE)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto concerne i profili finanziari, che il provvedimento, all'articolo 1, comma 5, avendo natura ricognitiva delle funzioni attribuite dalla legge a tale organismo sopprime l'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e quindi anche la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo in questione che obbliga la SIAE alla separazione contabile tra i proventi derivanti dal diritto d'autore e la gestione relativa agli ulteriori servizi oltreché al perseguimento dell'equilibrio finanziario di ciascuna delle due gestioni. Al riguardo appare opportuno un chiarimento circa gli effetti finanziari derivanti dall'accorpamento delle due gestioni sul bilancio dello Stato. Segnala inoltre il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1, nel quale si prevede la promozione di iniziative volte ad incentivare la creatività dei giovani autori per acquisire dal Governo conferma che ciò non comporti profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato posto che il comma 6 del medesimo articolo prevede una clausola di invarianza degli oneri. Fa presente infine che occorre acquisire conferma dal Governo che la norma introdotta dall'articolo 2 – la libera pubblicazione in rete di immagini e musiche a bassa risoluzione a titolo gratuito – non possa comportare effetti potenziali di diminuzione del gettito fiscale connessi alla diminuzione dei proventi dei diritti d'autore o incidere negativamente sull'equilibrio di gestione della SIAE, date le funzioni di rilevanza pubblica svolte dall'organismo in questione.

Il sottosegretario CASULA segnala che le disposizioni di cui a commi 1 e 5 dell'articolo 1 non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Con riferimento alle osservazioni sull'articolo 2, rileva che la libera pubblicazione in rete di immagini e musica a bassa risoluzione non sono soggetti a tributi erariali. Pertanto, dall'articolo 2 non possono derivare effetti diretti sul bilancio. Eventuali effetti indiretti non sono significativi.

Il presidente MORANDO stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere. Propone altresì di sospendere la seduta odierna e di riprendere i lavori al termine della seduta delle Commissioni riunite 5ª e 6ª, già convocata per le ore 14,30.

La Sottocommissione conviene con le proposte del Presidente ed il seguito dell'esame del provvedimento in titolo viene, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,45.

(1824) ***ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori***

(1861) ***Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il presidente LEGNINI informa che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, è stata predisposta una proposta di parere non ostativo in relazione al provvedimento in esame.

Il senatore FERRARA *(FI)* evidenzia che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, del provvedimento, pone un problema di obbligatorietà nell'attività di promozione svolta da parte della SIAE, in relazione alla quale non possono che emergere profili di onerosità. La disposizione non prevede, infatti, una mera facoltà di attivazione da parte dell'ente, mentre pone un obbligo rispetto al quale la prassi consolidata dei pareri della Commissione bilancio consiste in un fermo richiamo alla contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, altresì, i profili di diminuzione del gettito connessi all'uso divulgativo di prodotti a bassa risoluzione tecnologica, rispetto ai quali non appaiono sufficienti le risposte fornite dal Governo.

Il sottosegretario CASULA ribadisce quanto già chiarito nella precedente trattazione del provvedimento, confermando l'assenza di profili di onerosità connessi ai punti evidenziati.

Il relatore TECCE *(RC-SE)*, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo nel corso della precedente trattazione, che possono ritenersi esaustivi, conferma quindi la proposta di esprimere un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Il presidente LEGNINI pone dunque ai voti la proposta di parere non ostativa, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

(1517) ***Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore LUSI *(Ulivo)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che determinano maggiori oneri le proposte 2.2 e 2.7, in relazione all'organizzazione di corsi peraltro non previsti in termini di facoltà. Fa presente che occorre valutare le proposte 4.0.1 e 4.0.2 in relazione al comma 2, che non specifica a carico di quale soggetto saranno posti i costi dei corsi. Segnala infine la necessità di valutare la proposta 5.21, per la quale non risulta specificata la valenza anche del limite complessivo di spesa di cui al comma 1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.7, 4.0.1 e 4.0.2, in quanto determinano maggiori oneri, nonché sulla proposta 5.21, che non appare suscettibile di essere coperta nell'ambito del tetto di spesa previsto dal testo del provvedimento.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* osserva che gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 fanno riferimento alla figura dell'autista soccorritore, in relazione alla quale gli oneri connessi all'attività di formazione dovrebbero risultare a carico dei soggetti che fanno ricorso a tali figure. Il richiamo alla previsione dei criteri per la formazione medesima da parte del Ministero della salute, risulterebbe volto ad attribuire una veste giuridico-formale a tali figure. Invita, quindi, ad approfondire i rilievi espressi dal relatore nonché la posizione di contrarietà espressa dall'Esecutivo, alla luce di tali considerazioni.

Il presidente LEGNINI dà quindi la parola al relatore per la formulazione del parere sugli emendamenti.

Il relatore LUSI *(PD-Ulivo)* esprime parere contrario sulle proposte 2.2, 2.7 e 5.21, mentre in relazione agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, pro-

pone l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, nel comma 2 della proposta, siano specificati i soggetti cui fanno carico i costi per i corsi di formazione, nonché all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario CASULA esprime la propria condivisione per l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e di una specificazione circa la ricadenza dei costi sugli operatori che si avvalgano di tale figura professionale.

Il senatore FERRARA *(FI)* rileva che non può ritenersi sufficiente l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei termini indicati. Aggiunge, inoltre, che profili problematici potrebbero porsi in relazione a rivendicazioni di diritti soggettivi da parte delle figure professionali indicate dalla proposta emendativa.

Il relatore LUSI *(PD-Ulivo)*, preso atto che l'espressione di una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non viene ritenuta sufficiente da tutti i componenti, propone dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 e 4.0.2, motivato in ragione della mancata esplicitazione, nella formulazione in esame, dei soggetti cui facciano carico i costi per l'attività di formazione, ferma restando la possibilità, da parte della Commissione di merito, di addivenire ad una riformulazione delle proposte emendative in questione, al fine di superare tale profilo problematico.

Il presidente LEGNINI pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.7, 4.0.1, 4.0.2 e 5.21.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva.

(1588) ***Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo***

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili finanziari, occorre anzitutto valutare quali possano essere gli effetti derivanti dagli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, 11.34 e 11.35 che propongono di liberalizzare la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo in considerazione delle caratteristiche pubblicistiche dell'azienda RAI e del relativo personale o la privatizzazione di un canale RAI. Segnala poi gli emendamenti 1.22, 1.49, 1.50, 1.76, 1.80, 1.88, 1.90, 1.91,

1.94, 1.95, 1.100, 1.103, 1.107, 1.108, 1.130, 3.12, 3.14, 4.4, 4.5, 5.63, 5.82, 5.83, 7.2, 7.16, 7.18, 7.19, 7.20, 7.25, 7.50, 7.51, 7.55, 7.56, 7.57, 7.130, 7.131, 7.132, 7.0.3, 8.91, 8.92, 8.93, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.27, 9.28, 9.30, 9.31, 9.37, 9.38, 11.36, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, riguardo ai quali occorre valutare se la clausola di invarianza contenuta nel testo e quella contenuta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso il 27 giugno 2007 da questa Commissione a quella di merito, siano suscettibili di rappresentare una copertura sufficiente per gli obblighi ulteriori assegnati al servizio pubblico radiotelevisivo e per la costituzione di nuovi organismi o l'implementazione di quelli previsti dal provvedimento dagli emendamenti in questione. Fa presente che occorre poi una valutazione dei possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.22, 10.23, 10.33, 10.0.1, 11.48 che intervengono sulla disciplina attuale del canone di abbonamento o sulla sua determinazione. In relazione agli emendamenti 7.161, 7.162, e 7.163, segnala che occorre valutare se non siano potenzialmente suscettibili di comportare maggiori oneri in quanto, sostituendo il comma 8 dell'articolo 7 non contemplano più l'aspettativa senza assegno dei dipendenti pubblici che dovessero essere nominati nel Consiglio di amministrazione RAI. Appaiono inoltre potenzialmente onerosi l'emendamento 8.85 che attribuisce la qualità di pubblico ufficiale, in determinate condizioni, ai funzionari dell'AGCOM e l'emendamento 9.26 finalizzato a organizzare palinsesti per le trasmissioni all'estero. Sembrano infine comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.142, 2.16, 2.43, 2.44, 5.264, 7.183, 7.184, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.75, 11.46, 11.0.1, 11.0.2 e 14.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti, comunicando che gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.22, 10.23, 10.33, 10.0.1 e 11.48 appaiono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, per cui esprime, al riguardo, parere contrario. Appaiono, altresì, onerose le proposte 8.85, 9.26, 1.142, 2.16, 2.43, 2.44, 5.264, 7.183, 7.184, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.75, 11.46, 11.0.1, 11.0.2 e 14.1, mentre sull'insieme di proposte segnalate dalla Commissione in ordine alla valutazione della idoneità della clausola di invarianza espressa sul testo, anche in relazione alle modifiche apportate da tali proposte, evidenzia che non vi sono osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che il Ministero delle comunicazioni assicuri che l'attribuzione di nuovi compiti alla concessionaria del servizio pubblico televisivo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, dà lettura di una nota del Ministero delle comunicazioni, nella quale si esprime parere contrario su tale gruppo di emendamenti, che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, o minori entrate.

Il presidente LEGNINI propone dunque di rinviare il seguito dell'esame, che viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 novembre 2007

16ª Seduta

Presidenza della Presidente
BASSOLI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(1793) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(11ª - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 29 novembre 2007, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVI ed altri. – Riforma del processo del lavoro (1047).

– SACCONI ed altri. – Riforma del processo del lavoro (1163).

DIFESA (4ª)

Giovedì 29 novembre 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).

– RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).

– NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).

– Giulio MARINI e GIULIANO. – Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi del personale militare (1688).

– GIAMBRONE ed altri – Riforma del sistema della rappresentanza militare (1683).

– e delle petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PISA ed altri. – Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa (599).

– RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (1596).

– PISA e Giulio MARINI. – Delega al Governo in materia di realizzazione di nuovi alloggi e di alienazione del patrimonio abitativo della Difesa (1765).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE GREGORIO. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (1605).

– DE GREGORIO. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (1606).

– e della petizione n. 343 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– RAMPONI e ALLEGRINI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (506).

– PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (697).

– PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa (1412).

– RAMPONI. – Modifica alla legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa (1685).

– GIANNINI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata (1697).

– PISA ed altri. – Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (1761).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sugli appalti del Ministero della difesa.

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del documento:

– Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc.* LXVII, n. 2)

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 29 novembre 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 29 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (1848) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– PELLEGATTA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico (701).

– VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche (1266).

– VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola (1687).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (1861) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori (1824).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264» (n. 192).

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi in favore degli Istituti scientifici speciali (n. 195).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, rese nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 2007, sull'avvio dell'anno scolastico.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 29 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione di un rappresentante dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 29 novembre 2007, ore 14 e 15,15

ORE 14

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Roberto Scarpinato.

ORE 15,15

Audizione del sindaco di Acerra, dottor Espedito Marletta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 29 novembre 2007, ore 8,30

– Audizione informale del presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli, sulla istituzione dell'albo unico tra dottori commercialisti e ragionieri e le relative conseguenze sulle rispettive casse di previdenza.

– Comunicazioni del Presidente sui costi di gestione degli organi dell'INPDAP.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 7,00